

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
- Regolamento (CE) n. 540/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 541/2004 della Commissione, del 23 marzo 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 3
- Regolamento (CE) n. 542/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, recante deroga per l'anno 2004 ai regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nei settori delle uova e delle carni di pollame 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 543/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 544/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, che fissa misure transitorie da adottarsi in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia per quanto riguarda la riserva prevista all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 545/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio a seguito delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 546/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 13

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 547/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	16
Regolamento (CE) n. 548/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	18

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/277/CE, Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 dicembre 2003, che stabilisce norme per l'attuazione della decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 5185]** 20

2004/278/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2004, relativa alla posizione della Comunità circa la modifica delle appendici dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli** 31

2004/279/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 marzo 2004, concernente orientamenti per l'attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 764]** 50

2004/280/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 marzo 2004, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 845]** 60

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 540/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 24 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	98,9
	204	47,2
	212	125,1
	624	124,8
	999	99,0
0707 00 05	052	135,4
	096	93,1
	204	13,1
	999	80,5
0709 90 70	052	126,7
	204	56,3
	999	91,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	41,7
	204	49,1
	212	57,6
	220	64,9
	400	39,3
	624	58,1
	999	51,8
0805 50 10	052	57,0
	220	31,0
	999	44,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,5
	400	108,4
	404	79,7
	508	71,5
	512	82,3
	524	87,5
	528	74,1
	720	85,9
	999	84,7
0808 20 50	388	80,8
	512	66,8
	528	66,2
	720	34,9
	999	62,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 541/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2004

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	38,59	287,39	357,80	25,99
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	42,58	317,11	394,79	28,68
1.40	Agli 0703 20 00	139,30	1 037,40	1 291,54	93,82
1.50	Porri ex 0703 90 00	69,22	515,48	641,76	46,62
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	97,03	722,57	899,57	65,35
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,47	569,54	41,37
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	77,30	575,65	716,67	52,06
1.130	Carote ex 0706 10 00	26,04	193,92	241,42	17,54
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	54,72	407,48	507,30	36,85
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	307,74	2 291,75	2 853,16	207,26
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	125,32	933,27	1 161,90	84,40
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	160,66	1 196,44	1 489,53	108,20
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	347,59	2 588,52	3 222,63	234,10
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	508,45	3 786,44	4 714,01	342,44
1.210	Melanzane 0709 30 00	132,86	989,43	1 231,81	89,48
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	61,24	456,06	567,78	41,25
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 409,09	9 224,11	670,07
1.240	Peperoni 0709 60 10	216,84	1 614,84	2 010,43	146,04
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	83,50	621,83	774,16	56,24
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	94,74	705,56	878,41	63,81

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	154,74	1 152,38	1 434,68	104,22
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	153,53	1 143,31	1 423,38	103,40
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	126,59	942,72	1 173,65	85,26
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	90,42	673,37	838,33	60,90
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	60,29	449,01	559,01	40,61
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	88,73	660,81	822,68	59,76
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	49,38	367,75	457,84	33,26
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	60,37	449,56	559,69	40,66
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	130,86	974,52	1 213,26	88,14
2.110	Cocomeri 0807 11 00	50,14	373,39	464,86	33,77
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	62,12	462,64	575,98	41,84
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	94,01	700,06	871,56	63,31
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	608,11	4 528,60	5 637,97	409,56
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	338,62	2 521,70	3 139,45	228,06

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	130,66	973,01	1 211,37	88,00
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	124,68	928,50	1 155,96	83,97
2.190	Prugne 0809 40 05	94,86	706,42	879,48	63,89
2.200	Fragole 0810 10 00	146,43	1 090,47	1 357,60	98,62
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 270,96	2 827,28	205,38
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 223,11	9 108,50	11 339,82	823,76
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	145,75	1 085,40	1 351,29	98,16
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	308,67	2 298,67	2 861,77	207,89
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	214,04	1 593,96	1 984,43	144,16
2.250	Litchi ex 0810 90 30	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 542/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2004

recante deroga per l'anno 2004 ai regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nei settori delle uova e delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione ⁽³⁾, e del regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione ⁽⁴⁾, recanti modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione rispettivamente nel settore delle uova e delle carni di pollame, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana nella quale sono state presentate le domande, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi del 2004 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in tali giorni, risulta che il periodo di riflessione è troppo breve ai fini della corretta gestione del mercato e che occorre quindi prolungarlo.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95, i titoli sono rilasciati alle date indicate nella tabella seguente, sempreché anteriormente a tali date non sia stata adottata una delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

Periodo di presentazione della domanda di titolo	Data di rilascio
dal 5 al 9 aprile 2004	15 aprile 2004
dal 24 al 28 maggio 2004	3 giugno 2004
dal 25 al 29 ottobre 2004	5 novembre 2004

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento 806/2003.

⁽³⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2260/2001 (GU L 305 del 22.11.2001, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001 (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26).

REGOLAMENTO (CE) N. 543/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione⁽²⁾, instaurano un sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione applicabile alle esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo di restituzione. In caso d'applicazione del sistema di fissazione anticipata, il tasso di restituzione in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata, il tasso di restituzione in vigore il giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato a un'esportazione da effettuarsi dopo tale data, durante il periodo di validità del titolo di restituzione.
- (2) Tuttavia, dal momento che i tassi di restituzione per il latte, i cereali e il riso possono essere fissati o modificati di giovedì, potrebbe sussistere il rischio che le domande di fissazione anticipata per tali prodotti siano introdotte per ragioni speculative, qualora, deposte di giovedì, si considerino effettivamente introdotte lo stesso giorno. Al fine di ridurre tale rischio, occorre fare in modo che una domanda di fissazione anticipata presentata di giovedì sia considerata come introdotta il giorno lavorativo successivo.
- (3) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽³⁾, dispone che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme di tale disposizione, occorre precisare nel regolamento (CE) n. 1520/2000 che, per beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all'articolo 1 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del

16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte⁽⁴⁾, o all'articolo 1 della direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti⁽⁵⁾ e figuranti all'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000, devono essere stati preparati conformemente alle prescrizioni di tali direttive e recare il marchio sanitario richiesto.

- (4) Dal momento che taluni operatori possono, nella pratica, aver bisogno di tempo per adottare le necessarie disposizioni affinché il marchio sanitario richiesto sia apposto sull'imballaggio dei loro prodotti, tale prescrizione entrerà in vigore solo dopo il 15 aprile 2004.
- (5) Pertanto il regolamento (CE) 1520/2000 va modificato di conseguenza.
- (6) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 5, paragrafo 2, secondo capoverso, è sostituito dal seguente testo:
- «In caso d'applicazione del sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione, il tasso in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato ad un'esportazione da effettuarsi dopo tale data, durante il periodo di validità del titolo di restituzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2. Tuttavia, le domande di fissazione anticipata introdotte di giovedì vanno considerate presentate il giorno lavorativo successivo.»

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2010/2003 (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 13).

⁽⁴⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

2) L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. L'interessato può chiedere la fissazione anticipata dei tassi di restituzione in vigore il giorno della presentazione della domanda. In questo caso, la fissazione anticipata concerne tutti i tassi di restituzione applicabili. La domanda unica di fissazione anticipata, soggetta alle condizioni di cui all'allegato F, può essere presentata contemporaneamente alla domanda del titolo di restituzione o dal giorno dell'attribuzione del titolo di restituzione ed entro l'ultimo giorno di validità del medesimo.

La fissazione anticipata non è applicabile alle esportazioni effettuate prima della data della domanda.

In deroga al primo capoverso e qualora le domande corrispondenti riguardino richieste di fissazione anticipata dei tassi di restituzione, le domande introdotte di giovedì saranno considerate come presentate il giorno lavorativo successivo.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2004.

3) All'articolo 16, viene aggiunto il seguente paragrafo 10:

«10. Affinché sia concessa la restituzione per merci di cui ai codici da NC 0403 10 51 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30 e 2105 00 99, tali merci devono rispondere alle prescrizioni della direttiva 92/46/CEE, vale a dire essere state preparate in uno stabilimento autorizzato ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, punto A, della stessa direttiva.

Affinché sia concessa la restituzione per merci di cui ai codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90, tali merci devono risultare conformi alle disposizioni enunciate nel capitolo XI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 3, si applica a partire dal 15 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 544/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2004**

che fissa misure transitorie da adottarsi in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia per quanto riguarda la riserva prevista all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e in particolare il secondo comma dell'articolo 41,

visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 3448/93, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/2004 ⁽⁴⁾, prevede che, a parte alcune esenzioni, il versamento delle restituzioni all'esportazione delle merci dipende dalla presentazione di titoli di restituzione. Questi titoli di restituzione sono messi a disposizione degli operatori in sei «tranche» nell'ambito dell'esercizio finanziario, e sono fissati limiti all'introduzione delle domande per ogni tranche. I titoli di restituzione possono essere emessi solo a richiedenti che risiedono nell'Unione europea.

(2) In occasione delle prossime adesioni della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, gli operatori economici di questi futuri Stati membri potranno dal 1° al 7 maggio 2004 presentare le domande di titoli di restituzione a partire dalla quinta «tranche», che potranno essere utilizzati a partire dal 1° giugno 2004. Tuttavia, tali operatori non potranno ottenere titoli di restituzione per tranche anteriori e quindi validi per il periodo dal 1° al 31 maggio 2004.

(3) Poiché gli operatori economici dei nuovi Stati membri non potranno procurarsi tutte le restituzioni utilizzabili dal 1° al 31 maggio 2004, è necessario adottare misure transitorie speciali che dispensino questi operatori dall'obbligo del titolo di restituzione per il periodo dal 1° al 31 maggio 2004.

(4) È necessario quindi provvedere talune deroghe all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 per permettere agli operatori economici dei nuovi Stati membri di soddisfare alle condizioni necessarie per ottenere dal 1° al 31 maggio 2004 l'esenzione prevista dal detto articolo.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono previste le seguenti deroghe all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 per l'esercizio finanziario che termina il 15 ottobre 2004:

1) Il limite della riserva globale citata al paragrafo 1, primo comma, è portato a 40 milioni di EUR.

2) Il limite indicato al paragrafo 2, primo comma, di 75 000 EUR non si applica alle richieste provenienti dagli operatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia per le esportazioni effettuate tra il 1° e il 31 maggio 2004, per le merci fabbricate o assemblate nello Stato membro in cui l'operatore risiede.

3) Il totale degli importi citati al paragrafo 3, secondo comma, è portato a 30 milioni di EUR.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 e scadrà il 16 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2004.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 545/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2004**

recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio a seguito delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, ha modificato i codici della nomenclatura per alcuni prodotti contemplati negli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 32/2000. Detti allegati devono essere pertanto opportunamente adattati.
- (2) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1789/2003.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato come segue:

- 1) Nell'allegato I, per il numero d'ordine 09.0048, nella seconda colonna, il codice NC «ex 0304 20 95» è sostituito dal codice NC «ex 0304 20 94».
- 2) L'allegato IV è modificato come segue:
 - a) i codici sotto il numero d'ordine 09.0104 sono modificati come segue:
 - i) nella colonna «Codice NC», i codici da «4818 20» a «4823 90 90», nonché il testo del capitolo 48 nella colonna «Designazione delle merci» sono soppressi;
 - ii) il codice «ex 9113 90 90» è sostituito dal codice «ex 9113 90 80»;
 - b) sotto il numero d'ordine 09.0106, nella colonna «Codice NC», il codice «6217 17 00» è sostituito dal codice «6217 10 00»;
 - c) i codici sotto il numero d'ordine 09.0104 sono modificati come segue:
 - i) i codici da «4818 20 10 10» a «4823 90 90 20» sono soppressi;
 - ii) nella colonna del «Codice TARIC», in corrispondenza del codice NC «7117 19 99» è inserito il numero «10»;
 - iii) il codice «9113 90 90 10» è sostituito dal codice «9113 90 80 11».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 384/2003 della Commissione (GU L 55 dell'1.3.2003, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 546/2004 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2004****che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 324/2004 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

(2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.

(3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

(4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Il fegato e i reni sono tuttavia organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

(5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

(6) Nafcillin deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(7) L'acido ossalico deve essere inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(8) In attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, l'acido ossolinico deve essere inserito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(9) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 26.2.2004, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2004.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.1. Penicilline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Nafcillin	Nafcillin	Tutti i ruminanti ⁽¹⁾	300 µg/kg	Muscolo
			300 µg/kg	Grasso
			300 µg/kg	Fegato
			300 µg/kg	Rene
			30 µg/kg	Latte

⁽¹⁾ Esclusivamente per uso intramammario.»

B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90

7. Agenti antinfettivi

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale
«Acido ossalico	«Api mellifere»

C. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.6. Quinolone

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Acido ossolinico ⁽¹⁾	Acido ossolinico	Bovini ⁽²⁾	100 µg/kg	Muscolo
			50 µg/kg	Grasso
			150 µg/kg	Fegato
			150 µg/kg	Rene

⁽¹⁾ Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2006.

⁽²⁾ Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»

REGOLAMENTO (CE) N. 547/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2004
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.
- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 marzo 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 548/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2004
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 421/2004 (GU L 68 del 5.3.2004, pag. 18).

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 marzo 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	16,71	7,95
1701 11 90 ⁽¹⁾	16,71	14,25
1701 12 10 ⁽¹⁾	16,71	7,76
1701 12 90 ⁽¹⁾	16,71	13,73
1701 91 00 ⁽²⁾	19,97	16,43
1701 99 10 ⁽²⁾	19,97	10,98
1701 99 90 ⁽²⁾	19,97	10,98
1702 90 99 ⁽³⁾	0,20	0,44

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2003

che stabilisce norme per l'attuazione della decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile

[notificata con il numero C(2003) 5185]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/277/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) ad e) e lettera g),

considerando quanto segue:

(1) Il meccanismo comunitario istituito dalla decisione 2001/792/CE, di seguito definito «il meccanismo», è inteso a dare un supporto in caso di emergenze gravi, che richiedano una reazione urgente, comprese le emergenze che si verificano nel contesto della gestione delle crisi cui fa riferimento il titolo V del trattato sull'Unione europea. In tal caso si terrà conto della dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'uso del meccanismo comunitario di protezione civile nella gestione delle crisi di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea.

(2) Il meccanismo è destinato a contribuire a garantire una migliore protezione, in primo luogo delle persone, ma anche dell'ambiente e della proprietà in caso di emergenze gravi, tra cui anche gli episodi di inquinamento marino dovuti a cause accidentali come stabilito dalla decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali ⁽²⁾.

(3) La partecipazione al meccanismo comunitario è aperta agli Stati membri, ma va anche aperta alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein, alla luce della decisione del Comitato misto SEE n. 135/2002, del 27 settembre 2002, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE ⁽³⁾. Per quanto riguarda i paesi candidati, la partecipazione va aperta ai paesi firmatari di un protocollo d'intesa con la Commissione.

(4) Va istituita una procedura per la trasmissione di informazioni aggiornate sulle risorse disponibili negli Stati che partecipano al meccanismo per differenti tipi di intervento, per agevolare la mobilitazione di squadre d'intervento, di esperti e di altre risorse in caso d'emergenza e per garantire un impiego migliore di tali risorse.

(5) Viene istituito un Centro di monitoraggio e informazione accessibile 24 ore su 24 e capace di reagire immediatamente, a disposizione degli Stati che partecipano al meccanismo e della Commissione.

(6) Il Centro di monitoraggio e informazione rappresenta un elemento essenziale del meccanismo, dal momento che garantisce collegamenti ininterrotti con i punti di contatto operativi della protezione civile degli Stati che partecipano al meccanismo. Nel caso di emergenze, il Centro di monitoraggio e informazione fornisce accesso immediato a informazioni indispensabili su esperti, squadre di intervento e altri tipi di supporto a disposizione.

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 336 del 12.12.2002, pag. 36.

- (7) Viene istituito il Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS) per consentire le comunicazioni e lo scambio di informazioni tra il Centro di monitoraggio e informazione e i punti di contatto designati.
- (8) Il CECIS costituisce un elemento fondamentale del meccanismo, in quanto garantisce l'autenticità, la completezza e la riservatezza delle informazioni scambiate tra gli Stati che partecipano al meccanismo in condizioni normali e di emergenza.
- (9) Il CECIS è istituito sulla base di un piano di attuazione completa nell'ambito del progetto PROCIV-NET condotto e finanziato nel contesto di un programma per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni, il programma IDA, ai sensi della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa a una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) ⁽¹⁾, modificata da ultimo con decisione n. 2046/2002/CE ⁽²⁾, e della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) ⁽³⁾, modificata da ultimo con decisione n. 2045/2002/CE ⁽⁴⁾.
- (10) La disponibilità di esperti in grado di organizzare e coordinare squadre di intervento costituisce un elemento importante del meccanismo comunitario. Per consentire di selezionare in maniera adeguata gli esperti necessari, è fondamentale stabilire criteri di selezione comuni.
- (11) Vanno definiti i compiti degli esperti e la procedura per il loro invio in missione.
- (12) Va istituito un programma di formazione, volto a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile garantendo la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento e migliorando la competenza degli esperti. Il programma deve comprendere corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambi, cui si aggiungeranno lezioni, studi di casi, gruppi di lavoro, simulazioni ed esercizi pratici adeguati al contesto di ciascun intervento. L'istituzione del programma di formazione corrisponde anche allo spirito della risoluzione 2002/C 43/01 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, intesa a rafforzare la cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile ⁽⁵⁾.
- (13) Nel quadro del meccanismo comunitario, la definizione di chiare regole di intervento è importante per assicurare un'assistenza efficiente in caso di emergenza.

- (14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 1999/847/CE ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente decisione stabilisce norme di attuazione della decisione 2001/792/CE, Euratom, per quanto riguarda:

- 1) informazioni sulle pertinenti risorse a disposizione per gli interventi di soccorso della protezione civile;
- 2) l'istituzione di un Centro di monitoraggio e informazione;
- 3) l'istituzione di un Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze, di seguito definito «CECIS»;
- 4) le squadre di valutazione e coordinamento, compresi i criteri per la selezione degli esperti;
- 5) elaborazione di un programma di formazione;
- 6) interventi all'interno e all'esterno della Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «Stati partecipanti» si intendono gli Stati membri, i paesi candidati firmatari di un protocollo d'intesa con la Commissione, nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
- b) per «paesi terzi» si intendono i paesi che non partecipano al meccanismo.

CAPITOLO II

RISORSE DISPONIBILI

Articolo 3

1. Gli Stati partecipanti forniscono alla Commissione le seguenti informazioni sulle risorse disponibili per gli interventi di soccorso della protezione civile:

- a) le squadre di intervento identificate in conformità con l'articolo 3, lettera a), della decisione 2001/792/CE, Euratom, e in particolare:
 - i) le dimensioni delle squadre e i tempi di mobilitazione previsti;
 - ii) la loro disponibilità per interventi all'interno degli Stati partecipanti e in paesi terzi;

⁽¹⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 43 del 16.2.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

- iii) la loro disponibilità per missioni di breve, media o lunga durata;
 - iv) i loro mezzi di trasporto e il loro grado di autonomia;
 - v) qualunque altra informazione pertinente;
- b) gli esperti selezionati in conformità con l'articolo 3, lettera b), della decisione 2001/792/CE, Euratom.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono regolarmente aggiornate.

3. Il Centro di monitoraggio e informazione, istituito a norma dell'articolo 4, raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le trasmette tramite il CECIS, istituito a norma dell'articolo 7.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 si basano su uno scenario di missione all'interno degli Stati partecipanti e all'esterno di tali paesi.

CAPITOLO III

IL CENTRO DI MONITORAGGIO E INFORMAZIONE

Articolo 4

Viene istituito un Centro di monitoraggio e informazione accessibile e capace di reagire immediatamente 24 ore al giorno, con sede negli edifici della Commissione.

Articolo 5

Nei periodi di funzionamento ordinario, il Centro di monitoraggio e informazione provvede in particolare a:

- 1) aggiornare regolarmente le informazioni fornite dagli Stati che partecipano al meccanismo in merito alle squadre di intervento e agli esperti identificati e selezionati a norma dell'articolo 3, lettere a) e b), della decisione 2001/792/CE, Euratom nonché sugli altri tipi di supporto e sulle risorse mediche che possono rendersi disponibili per l'intervento;
- 2) mettere in comune le informazioni ricevute sulle capacità degli Stati partecipanti di produrre sieri e vaccini o altre risorse mediche necessarie nonché sulle riserve disponibili per gli interventi di soccorso in caso di emergenza grave, e raccogliere tali informazioni nel sistema di informazione dotato della protezione adeguata;
- 3) aggiornare regolarmente le procedure di lavoro e di emergenza;
- 4) comunicare regolarmente con i punti di contatto degli Stati partecipanti allo scopo di preparare eventualmente una relazione sulle emergenze gravi;

- 5) partecipare al programma «lessons learnt» (basato sull'esperienza acquisita in seguito agli interventi effettuati) e diffonderne i risultati;
- 6) partecipare alla preparazione, all'organizzazione e al seguito dei corsi di formazione;
- 7) partecipare alla preparazione, all'organizzazione e ai follow-up delle esercitazioni pratiche e teoriche.

Articolo 6

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza grave, il Centro di monitoraggio e informazione si attiva conformemente alle disposizioni di cui al Capitolo VII.

CAPITOLO IV

IL SISTEMA COMUNE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PER LE EMERGENZE

Articolo 7

Viene istituito un Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS).

Articolo 8

Il CECIS è composto da tre elementi:

- a) un livello di rete, costituito dalla rete fisica che collega le autorità competenti, i punti di contatto presenti negli Stati partecipanti e il Centro di monitoraggio e informazione;
- b) un livello di applicazione, costituito dalle banche dati e dagli altri sistemi di informazione necessari allo svolgimento degli interventi di soccorso della protezione civile, e in particolare per:
 - i) trasmettere le notificazioni;
 - ii) garantire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra il Centro di monitoraggio e informazione e i punti di contatto;
 - iii) raccogliere le informazioni su sieri e vaccini, sulle altre risorse mediche e sulle riserve disponibili;
 - iv) diffondere l'esperienza acquisita grazie agli interventi;
- c) un livello di sicurezza, costituito dall'insieme di sistemi, norme e procedure necessari per tutelare la riservatezza dei dati immagazzinati e scambiati tramite il CECIS.

Articolo 9

1. Il CECIS è istituito e opera sulla base della decisione n. 1719/1999/CE e della decisione n. 1720/1999/CE.

2. L'attività del livello di rete è basata sull'utilizzo dei «Servizi transeuropei per la telematica tra amministrazioni» (Trans-European Services for Telematics between Administrations — TESTA), un servizio generale IDA, come stabilito dall'articolo 4 della decisione n. 1720/1999/CE.

3. Il livello di applicazione è costituito da una banca dati multilingue destinata al web, accessibile via TESTA e tramite una normale applicazione di posta elettronica SMTP.

4. Il livello di sicurezza è basato sull'utilizzo di un'infrastruttura a chiave pubblica per gruppi chiusi di utilizzatori (Public Key Infrastructure for Closed User Groups, IDA PKI-CUG), un servizio generale IDA, come stabilito dall'articolo 4 della decisione n. 1720/1999/CE.

Articolo 10

La gestione dei documenti, delle banche dati e dei sistemi di informazione classificati fino al livello «EU RESTRICTED/RESTREINT UE» (UE riservato) nell'ambito del CECIS si svolge conformemente alle norme della decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾ e della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione ⁽²⁾.

Per la trasmissione dei documenti e delle informazioni classificate «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» (UE riservatissimo) o di livello superiore occorrono accordi specifici tra il mittente e i destinatari.

In una fase successiva la classificazione di sicurezza del sistema CECIS sarà potenziata in base alle esigenze.

Articolo 11

1. Gli Stati partecipanti presentano alla Commissione le informazioni opportune tramite il «modello di scheda del paese» di cui all'allegato.

2. Gli Stati partecipanti forniscono informazioni sui punti di contatto nell'ambito dei servizi di protezione civile o, se opportuno, di altri servizi chiamati a intervenire in caso di catastrofe naturale, tecnologica, radiologica o ambientale, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.

3. Gli Stati partecipanti notificano immediatamente alla Commissione qualunque variazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 12

Viene istituito un gruppo di utilizzatori costituito da rappresentanti nominati dagli Stati partecipanti e incaricato di coadiuvare la Commissione nelle operazioni di convalida e collaudo del CECIS.

Articolo 13

1. Viene istituito un piano di attuazione completa per l'attuazione del CECIS, in base al quale la Commissione:

a) sottoscrive accordi specifici nel contesto dei contratti quadro IDA per la realizzazione della rete e dei livelli di sicurezza;

b) in seguito a gare con procedura aperta, sottoscrive accordi per lo sviluppo e la convalida del livello di applicazione e per la realizzazione degli studi di fattibilità;

c) si accerta che tutte le persone coinvolte nelle fasi di sviluppo e di convalida e nei successivi studi di fattibilità siano in possesso del nulla osta necessario per trattare almeno le informazioni classificate «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» a norma della decisione 2001/264/CE del Consiglio e della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione;

d) garantisce la gestione del progetto in vista dell'installazione finale del CECIS. A tal fine la Commissione elabora e aggiorna una programmazione generale e coordina le fasi di sviluppo, convalida e messa in funzione insieme agli Stati partecipanti e ai contraenti selezionati. La Commissione, inoltre, tiene conto delle necessità e delle esigenze degli Stati partecipanti;

e) garantisce il monitoraggio, la convalida dell'intero CECIS e dei diversi livelli che lo costituiscono e ne esegue il collaudo con l'aiuto del gruppo di utilizzatori;

f) garantisce la formazione dei formatori nonché l'informazione periodica degli Stati partecipanti sullo stato di avanzamento del progetto;

g) garantisce la sicurezza del progetto, principalmente non consentendo la diffusione non autorizzata delle informazioni sensibili;

h) garantisce, attraverso il proprio centro dati, l'adeguato collegamento del server a TESTA e la sua disponibilità almeno allo stesso livello di servizio del resto della rete;

i) garantisce la messa in funzione dell'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) attraverso il centro di telecomunicazioni;

j) fornisce il supporto necessario nella fase di attuazione del progetto e in quella successiva, nel corso della quale provvede inoltre alle necessarie operazioni di manutenzione.

2. Gli Stati partecipanti garantiscono il rispetto degli impegni assunti nel modello di scheda del paese, come il collegamento alla rete TESTA II, la disponibilità di browser e clienti e-mail conformi e l'applicazione delle procedure PKI nei tempi e nei modi previsti.

CAPITOLO V

SQUADRE DI COORDINAMENTO E/O DI VALUTAZIONE, COMPRESI I CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI

Articolo 14

Gli Stati partecipanti trasmettono e aggiornano periodicamente le proprie informazioni sugli esperti selezionati a norma dell'articolo 3, lettera b), della decisione 2001/792/CE, Euratom.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

Articolo 15

Gli esperti sono classificati in base alle seguenti categorie:

- a) esperti tecnici;
- b) esperti per la valutazione;
- c) esperti nell'ambito di una squadra di coordinamento;
- d) coordinatore capo.

Articolo 16

1. Gli esperti tecnici sono in grado di fornire assistenza su questioni specifiche e altamente tecniche e sui rischi ad esse connessi e si rendono disponibili per effettuare missioni.

2. Gli esperti per la valutazione sono in grado di fornire una valutazione della situazione e una consulenza sul modo di affrontarla e si rendono disponibili per effettuare missioni.

3. Gli esperti della squadra di coordinamento possono comprendere un vice capo coordinatore, responsabili logistici, addetti alle comunicazioni e altre figure professionali secondo le necessità. Qualora venga loro richiesto, gli esperti tecnici e di coordinamento possono entrare a far parte della squadra di coordinamento al fine di coadiuvare il coordinatore capo per l'intera durata della missione.

4. Il coordinatore capo sarà incaricato in particolare di guidare la squadra di valutazione e di coordinamento durante gli interventi. La persona in questione manterrà i contatti necessari con le autorità del paese colpito, con il Centro di monitoraggio e informazione, con le altre organizzazioni internazionali e, in caso di interventi di soccorso della protezione civile fuori dal territorio degli Stati partecipanti, anche con lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea o con il suo rappresentante, con la delegazione della Commissione europea nel paese e con l'ufficio o il rappresentante ufficiale dell'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) nel paese.

Articolo 17

Le informazioni sugli esperti vengono raccolte dalla Commissione in una «banca dati degli esperti» e rese disponibili tramite il CECIS.

Articolo 18

In caso di necessità, gli esperti seguono il programma di formazione previsto dall'articolo 21.

Articolo 19

Quando pervenga una richiesta di assistenza, gli Stati partecipanti hanno il compito di attivare gli esperti disponibili e di metterli in contatto con il Centro di monitoraggio e informazione.

Articolo 20

1. Il Centro di monitoraggio e informazione è in grado di mobilitare e inviare, con brevissimo preavviso, gli esperti contattati dagli Stati partecipanti.

2. Il Centro di monitoraggio e informazione segue la procedura di invio basata sulla conferma di missione attualmente in uso presso la Commissione per il distacco di esperti in situazioni di emergenza, in cui sono precisati gli elementi seguenti:

- a) la conferma scritta della missione;
- b) gli obiettivi della missione;
- c) la durata prevista della missione;
- d) i dati sulla persona da contattare in loco;
- e) le condizioni di copertura assicurativa;
- f) l'indennità giornaliera a copertura delle spese;
- g) le condizioni specifiche di pagamento;
- h) le linee guida per esperti tecnici, esperti per la valutazione, esperti di coordinamento e coordinatori capo.

CAPITOLO VI

IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE*Articolo 21*

1. Viene istituito un programma di formazione per gli interventi di soccorso della protezione civile. Il programma comprende corsi generali e corsi specifici, esercitazioni e un sistema di scambi degli esperti. Il programma è destinato ai gruppi di destinatari di cui all'articolo 22.

2. La Commissione è incaricata del coordinamento e dell'organizzazione del programma di formazione. Essa definisce i contenuti e il calendario del programma di formazione.

Articolo 22

I gruppi di destinatari del programma di formazione sono:

- a) le squadre d'intervento degli Stati partecipanti;
- b) i responsabili delle squadre d'intervento degli Stati partecipanti, i loro vice e i funzionari di collegamento;
- c) gli esperti degli Stati partecipanti di cui all'articolo 15;
- d) il personale chiave operante presso i punti di contatto nazionali;
- e) i funzionari delle istituzioni comunitarie.

Articolo 23

I corsi generali e specifici sono destinati ai diversi gruppi di destinatari di cui all'articolo 22, lettere da b) a e).

Articolo 24

Le esercitazioni, in particolare per quanto riguarda i gruppi di destinatari di cui all'articolo 22, lettera a), hanno la finalità di:

- a) migliorare la capacità di risposta e la pratica necessaria delle squadre che soddisfano i criteri per partecipare agli interventi di soccorso della protezione civile;
- b) migliorare e verificare le procedure e definire un linguaggio comune per il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile e per ridurre i tempi di risposta nelle emergenze gravi;
- c) migliorare la cooperazione operativa tra i servizi della protezione civile degli Stati partecipanti;
- d) condividere l'esperienza acquisita.

Articolo 25

Il sistema di scambio di esperti prevede lo scambio di esperti tra gli Stati partecipanti e/o la Commissione per permettere loro di:

- 1) acquisire esperienza in altri settori;
- 2) familiarizzarsi con le varie tecniche e procedure operative utilizzate;
- 3) studiare le soluzioni adottate da altri servizi di emergenza e istituzioni partecipanti.

Articolo 26

Ove opportuno, saranno offerte ulteriori opportunità di formazione volte a soddisfare le esigenze note per uno svolgimento corretto ed efficiente degli interventi di soccorso della protezione civile.

Articolo 27

1. La Commissione garantisce la coerenza tra il livello dei corsi e i loro contenuti.
2. Gli Stati partecipanti e la Commissione designano, per ogni sessione di formazione, le persone che seguiranno i corsi.
3. La Commissione organizza un adeguato sistema di valutazione delle azioni di formazione proposte.

CAPITOLO VII

INTERVENTI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA COMUNITÀ*Articolo 28***Fase di allerta**

1. Qualora si verifichi un'emergenza grave all'interno degli Stati partecipanti o se ne presenti un rischio imminente, che abbia o sia in grado di avere effetti transfrontalieri, o che possa

dar luogo a una richiesta di soccorso da parte di uno o più paesi tramite il Centro di monitoraggio e informazione, le autorità competenti e/o il punto di contatto dello Stato in cui l'emergenza è imminente o si è verificata informano senza ritardo il Centro di monitoraggio e informazione, servendosi dei canali di comunicazione stabiliti.

2. Se la Commissione viene informata di un'emergenza grave in un paese terzo che richiede l'intervento della protezione civile, il Centro di monitoraggio e informazione contatta le autorità competenti dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e gli altri servizi competenti della Commissione, allo scopo di informarli della situazione.

3. Attraverso i canali e le reti di comunicazione istituiti, il Centro di monitoraggio e informazione raccoglie e trasmette alle autorità competenti della protezione civile di tutti gli Stati partecipanti e/o ai loro punti di contatto le informazioni essenziali sugli allarmi rapidi (early warning).

4. Qualora si presentino rischi di conseguenze transfrontaliere, lo Stato colpito tiene informato dell'evoluzione della situazione il Centro di monitoraggio e informazione, il quale a sua volta comunica ogni eventuale evoluzione della situazione agli altri Stati partecipanti e ai competenti servizi della Commissione, aggiornando regolarmente tali informazioni.

*Articolo 29***Richiesta di soccorso**

1. Qualora venga richiesta l'assistenza del meccanismo comunitario, lo Stato partecipante o il paese terzo colpito da un'emergenza grave, indirizza al Centro di monitoraggio e informazione una richiesta ufficiale di assistenza della protezione civile.

2. Qualora in un paese terzo si verifichi un'emergenza grave, che richieda l'intervento della protezione civile, la Commissione può decidere di propria iniziativa di informare il paese terzo sulla disponibilità dell'assistenza della Comunità qualora ciò risulti necessario. Il Centro di monitoraggio e informazione della Commissione tiene regolarmente informato di ogni sviluppo lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

3. Lo Stato che richiede assistenza fornisce al Centro di monitoraggio e informazione tutte le informazioni pertinenti sulla situazione, su esigenze specifiche e in particolare sul sostegno richiesto e sul luogo in cui intervenire.

Se viene richiesta assistenza sotto forma di consulenze di esperti e/o di squadre e mezzi di intervento, lo Stato richiedente informa il Centro di monitoraggio e informazione dei tempi e del luogo di arrivo dell'assistenza, e in merito al punto di contatto operativo in loco che gestisce l'emergenza.

4. Stabilito il coordinamento tra il Centro di monitoraggio e informazione e lo Stato richiedente, il Centro di monitoraggio e informazione trasmette la richiesta di intervento agli Stati partecipanti e, ove opportuno, consulta la banca dati sulle risorse e informa i competenti servizi della Commissione. Qualsiasi variazione della richiesta di intervento iniziale viene trasmessa immediatamente a tutti gli Stati partecipanti.

5. Sulla base della richiesta ufficiale, gli Stati partecipanti informano immediatamente il Centro di monitoraggio e informazione delle loro attuali capacità di prestare assistenza, indicando la portata e le condizioni.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 sono immediatamente raccolte e trasmesse dal Centro di monitoraggio e informazione allo Stato richiedente e fornite agli altri Stati partecipanti.

7. Lo Stato richiedente informa il Centro di monitoraggio e informazione delle scelte da esso compiute in merito alle squadre e ai mezzi di intervento proposti.

8. Per quanto riguarda le squadre e i mezzi di intervento proposti, il Centro di monitoraggio e informazione informa gli Stati partecipanti delle scelte compiute dallo Stato richiedente. Gli Stati partecipanti che forniscono assistenza tengono regolarmente informato il Centro di monitoraggio e informazione sull'invio delle squadre e dei mezzi di intervento.

9. Per quanto riguarda le richieste di esperti, il Centro di monitoraggio e informazione:

- a) sulla base della «banca dati degli esperti» di cui all'articolo 17, contatta gli Stati partecipanti, informandosi sulla disponibilità di esperti pronti a partire in missione, se necessario, entro tre ore dalla loro designazione;
- b) previa consultazione con lo Stato richiedente, effettua una selezione tra gli esperti disponibili e ne informa gli Stati partecipanti;
- c) prende immediatamente e direttamente contatto con gli esperti e li invia secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
- d) sulla base della relazione aggiornata dello Stato richiedente, prepara una nota informativa per gli esperti e per i capi delle squadre di intervento prima del loro invio in missione.

10. Nel caso di un'emergenza grave in un paese terzo, il Centro di monitoraggio e informazione opera in stretta consultazione con lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e i competenti servizi della Commissione.

11. Lo Stato richiedente mette in funzione i mezzi disponibili che consentano il coordinamento dell'assistenza comunitaria inviata a livello nazionale e/o regionale, facilita l'attraversamento delle frontiere e assicura sostegno logistico.

Articolo 30

Direzione degli interventi

1. Nel caso di un'emergenza grave all'interno della Comunità, lo Stato richiedente dirige l'intervento di assistenza in conformità con l'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2001/792/CE, Euratom.

2. Nel caso di un'emergenza grave all'esterno della Comunità, le squadre di valutazione e di coordinamento svolgono i propri compiti in conformità con l'articolo 16. Il coordinamento è assicurato dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea o da un suo rappresentante designato.

Articolo 31

Interventi in paesi terzi

Nei paesi terzi, gli interventi di assistenza della Comunità possono essere condotti come un'operazione autonoma tra il paese terzo richiedente, il Centro di monitoraggio e informazione e il rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, o come parte di un intervento guidato dall'Unione europea o da un'organizzazione internazionale.

Articolo 32

Missioni degli esperti

1. Gli esperti inviati svolgono i compiti di cui all'articolo 16 e riferiscono regolarmente alle autorità dello Stato richiedente e al Centro di monitoraggio e informazione.

2. Il Centro di monitoraggio e informazione tiene informati gli Stati partecipanti dello svolgimento della missione degli esperti.

3. Per quanto riguarda lo svolgimento di missioni di esperti in paesi terzi, il Centro di risposta tiene informati sia la delegazione della Commissione europea nel paese colpito e il rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea che i competenti servizi della Commissione.

4. Lo Stato richiedente informa su base quotidiana il Centro di risposta dell'evoluzione delle attività in corso sul sito dell'emergenza.

5. Nel caso di un intervento in un paese terzo, il coordinatore capo informa su base quotidiana il Centro di risposta dell'evoluzione delle attività in corso sul sito dell'emergenza.

6. Il Centro di risposta raccoglie ed elabora tutte le informazioni pervenute e le distribuisce ai punti di contatto e alle autorità competenti di tutti gli Stati partecipanti.

Articolo 33

Smantellamento delle operazioni

1. Quando l'assistenza non è più necessaria o non può più essere fornita, lo Stato richiedente o qualunque degli Stati partecipanti che forniscono assistenza ne informano il Centro di monitoraggio e informazione e gli esperti e le squadre di intervento comunitari inviati. Lo smantellamento effettivo viene organizzato in maniera adeguata dallo Stato richiedente e dagli Stati partecipanti. Il Centro di monitoraggio e informazione ne viene informato.

2. Nei paesi terzi, il coordinatore capo riferisce al Centro di monitoraggio e informazione quando l'assistenza non è più necessaria o non può più essere fornita; quest'ultimo informa la delegazione della Commissione europea nel paese, il rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e i competenti servizi della Commissione. Il Centro di monitoraggio e informazione, in coordinamento con lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e lo Stato richiedente, garantisce l'effettivo smantellamento.

Articolo 34

Relazione e insegnamenti tratti

1. Le autorità competenti dello Stato richiedente e degli Stati partecipanti che hanno prestato assistenza, nonché gli esperti comunitari inviati, presentano le proprie conclusioni su tutti gli aspetti dell'intervento al Centro di monitoraggio e informazione, che prepara una relazione di sintesi sull'assistenza prestata.

2. Il Centro di monitoraggio e informazione divulga gli insegnamenti tratti per valutare e migliorare gli interventi di soccorso di protezione civile.

Articolo 35

Costi

1. Salvo diversi accordi tra gli Stati interessati, lo Stato che richiede l'assistenza sostiene i costi dell'assistenza fornita dagli Stati partecipanti.

2. Lo Stato partecipante può, tenendo conto in particolare della natura dell'emergenza e delle proporzioni del danno, fornire assistenza in maniera totalmente o parzialmente gratuita. Tale Stato può inoltre rinunciare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute.

3. Se non altrimenti concordato, per tutta la durata dell'intervento, le squadre di soccorso degli Stati partecipanti sono alloggiate e mantenute dallo Stato membro richiedente e, all'eventuale esaurimento delle loro scorte, devono essere riapprovvigionate a spese di quest'ultimo. Tuttavia, le squadre di assistenza devono inizialmente essere logisticamente indipendenti e autosufficienti per un ragionevole periodo in funzione delle risorse impiegate e informano il Centro di monitoraggio e informazione in materia.

4. I costi per l'invio in missione di esperti comunitari vengono assunti conformemente all'articolo 20. La Commissione si fa carico di questi costi.

Articolo 36

Risarcimento dei danni

1. Salvi i casi di dolo o di colpa grave debitamente provati, lo Stato richiedente rinuncia a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti di uno Stato partecipante per i danni arrecati ai propri beni o al proprio personale in servizio, a condizione che i danni di cui trattasi siano conseguenza delle operazioni di soccorso previste dalla presente decisione.

2. In caso di danni subiti da terzi in conseguenza delle operazioni di soccorso, lo Stato richiedente e lo Stato partecipante cooperano per agevolare il risarcimento dei suddetti danni.

Articolo 37

Gli Stati partecipanti sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

ALLEGATO

A norma dell'articolo 5

**Modello di scheda del paese per _____ (paese)
in vista della creazione del Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS)**

ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile ⁽¹⁾

Autorità nazionale competente: _____

Membro del comitato di gestione e regolamentazione

Nome		Cognome	
	Via		Località
	Codice postale		
Telefono		Fax	E-mail

(Per i supplenti si prega di compilare una tabella simile)

Informazioni sulle sedi dei punti di contatto da collegare al CECIS

Istituzione			
Via			
Località			
Codice postale			
	Capo del servizio operativo dell'organizzazione punto di contatto	Referente per le questioni tecniche	Responsabile locale della registrazione di sicurezza
Cognome			
Nome			
Telefono			
Fax			
E-mail:			

(Se vi sono più sedi inserire altre righe)

Ruolo e compiti

Ai fini dello sviluppo, della convalida e dell'attuazione del progetto PROCIV-NET fase I (CECIS), _____ (nome del paese) assume gli impegni indicati di seguito:

1. LIVELLO DI RETE

Le sedi dell'autorità nazionale competente si collegheranno alla rete comune di comunicazione e informazione secondo le seguenti modalità (contrassegnare una casella):

Accesso permanente off-net a TESTA II: si tratta di una connessione diretta tra la sede e l'Eurogate più vicino mediante una linea dedicata messa a disposizione dal provider di TESTA II (Equant). Il pacchetto comprende: a) una linea dedicata da 128 kbps; b) un back up su linea ISDN; c) un router Cisco 2610 IP Plus; d) una manutenzione di terzo livello (24 ore x 7 giorni con MTTR - tempo medio di riparazione - di 4 ore). I costi stimati sono indicati di seguito:

- oneri di installazione forfettari in base all'offerta di Equant allegata. Si tratta di costi sovvenzionati dalla Commissione europea,
- oneri ricorrenti (frequenza annua) in base all'offerta di Equant allegata. Si tratta di costi sovvenzionati dalla Commissione europea nel primo anno di funzionamento; negli anni successivi dovranno invece essere sostenuti dall'autorità nazionale competente.

⁽¹⁾ GUL 297 del 15.11.2001, pag. 7.

Il Service Level Agreement relativo al servizio TESTA II contiene disposizioni sulla qualità del servizio per questo tipo di connessione ⁽²⁾.

Accesso permanente a TESTA II tramite la rete nazionale per _____ (nome del paese).

Precisare la data alla quale le sedi dei punti di contatto indicati saranno collegate alla rete nazionale: _____ (data o dicitura o «già collegate»).

In funzione della scelta effettuata il personale tecnico autorizzato effettuerà tutti i necessari interventi correttivi per garantire l'operatività dell'interconnessione in base al piano del progetto.

La Commissione si accerterà che tutte le persone coinvolte nelle attività di sviluppo, convalida e messa in funzione siano in possesso del nulla osta necessario per trattare almeno le informazioni classificate «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» ai sensi della decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽³⁾.

2. LIVELLO DI APPLICAZIONE

Le postazioni di lavoro del personale autorizzato ad accedere al CECIS disporranno delle apparecchiature indicate di seguito:

- Un browser standard (Microsoft Internet Explorer o Netscape — versione 5.0 o più recente)
- Un cliente e-mail SMTP standard compatibile con il protocollo di sicurezza SSL.

3. LIVELLO DI SICUREZZA

La sicurezza della posta elettronica e delle sessioni di lavoro sarà garantita tramite l'infrastruttura a chiave pubblica di IDA, compatibile con il protocollo SSL. A tal fine l'autorità nazionale competente, per ogni sede collegata al sistema comune di comunicazione e informazione, assume gli impegni indicati di seguito:

nominare un responsabile locale della registrazione di sicurezza.

- garantire che il browser e i sistemi di posta elettronica installati possano avvalersi di meccanismi di crittografia SSL a 128 bit.

4. PROGRAMMAZIONE DELLA FASE DI MESSA IN FUNZIONE

Come indicato nel relativo piano di attuazione completa (GIP), i livelli di rete, di applicazione e di sicurezza saranno sviluppati e messi in funzione sotto la responsabilità della Commissione europea sulla base del programma di lavoro definito per il progetto. Nella fase di messa in funzione i punti di contatto amministrativi e tecnici a livello locale saranno a disposizione dei rispettivi contraenti incaricati dello sviluppo e della messa in funzione per fornire loro l'assistenza necessaria.

ACCORDO

Accettiamo quanto fin qui indicato e ci impegniamo:

- a fornire alla Commissione europea tutte le informazioni e l'assistenza necessarie nelle fasi di sviluppo e messa in funzione del progetto intitolato «PROCIV-NET» fase I,
- a garantire la disponibilità delle risorse di bilancio necessarie al funzionamento della connessione con TESTA II dopo il primo anno di funzionamento (in caso di scelta della prima modalità di connessione).

Membro del comitato di gestione e regolamentazione:

.....
(Firma)

.....
(Data)

⁽²⁾ Il testo è disponibile su richiesta e sul sito web di IDA all'indirizzo: <http://europa.eu.int/ISPO/jida>

⁽³⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 1.

Direttore generale:

.....
(Firma)

.....
(Data)

(Questa firma è necessaria in caso di scelta della modalità «Accesso permanente off-net a TESTA II», che comporta la disponibilità di risorse di bilancio dopo il primo anno di funzionamento).

Inviare una copia firmata per posta convenzionale o fax all'unità Protezione civile e incidenti ambientali, DG Ambiente, Commissione europea. Inviare inoltre una copia per posta elettronica all'indirizzo civil-protection@cec.eu.int

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2004

relativa alla posizione della Comunità circa la modifica delle appendici dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2004/278/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 6 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura incaricato della gestione e della corretta esecuzione dell'accordo stesso.
- (3) L'articolo 11 dell'accordo agricolo prevede la possibilità per il Comitato misto per l'agricoltura di decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici degli altri allegati dell'accordo stesso.
- (4) È opportuno definire la posizione della Comunità che dovrà essere adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura in merito alle modifiche delle appendici.

- (5) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione della Comunità che sarà adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli si fonda sul progetto di decisione del Comitato misto per l'agricoltura allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

ALLEGATO

DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI**del 17 febbraio 2004****relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4**

(2004/.../CE)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 4 intende agevolare gli scambi tra le parti aventi ad oggetto vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. Il menzionato allegato 4 deve essere integrato da una serie di appendici come descritto nella dichiarazione comune sull'applicazione dell'allegato 4 dell'accordo (ad eccezione dell'appendice 5, adottata al momento della conclusione dell'accordo).
- (3) Il testo in allegato alla presente decisione suddivide gli argomenti trattati dalle appendici come segue.
- (4) L'appendice 1, lettera A, della presente decisione definisce i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli, provenienti dal territorio di ciascuna delle parti, ivi soggetti a legislazioni simili con effetti equivalenti e che possono essere scambiati con un passaporto fitosanitario.
- (5) L'appendice 1, lettera B, della presente decisione definisce i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie all'importazione in entrambe le parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati con un passaporto sanitario se elencati alla lettera A dell'appendice 1, ovvero liberamente ove non risultino in detto elenco.
- (6) L'appendice 1, lettera C, della presente decisione definisce i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili o in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario.
- (7) I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli che non figurano espressamente nell'appendice 1 e che non sono soggetti a misure fitosanitarie nel territorio di nessuna delle parti possono costituire oggetto di scambi tra esse senza essere sottoposti a controlli documentali, d'identità o fitosanitari relativi a misure fitosanitarie.
- (8) L'appendice 2 definisce la legislazione di entrambe le parti avente effetti equivalenti.
- (9) L'appendice 3 definisce gli organismi ufficiali preposti al rilascio del passaporto fitosanitario.
- (10) L'appendice 4 definisce le zone di cui all'articolo 4 dell'allegato 4 e le relative esigenze particolari cui sono soggette entrambe le parti.
- (11) È opportuno adattare i riferimenti alla legislazione, di cui all'appendice 5, alle modifiche subite dalla legislazione medesima successivamente alla conclusione dei negoziati,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici dell'allegato 4 dell'accordo sono sostituite dal testo allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2004.

Firmato a Bruxelles, addì 17 febbraio 2004.

Per il comitato misto per l'agricoltura

I capi delle delegazioni

Per la Comunità europea

Michael SCANNELL

Per la Confederazione svizzera

Christian HÄBERLI

Per il segretario del comitato misto per l'agricoltura

Hans-Christian BEAUMOND

APPENDICE 1

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI

A. **Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio di ciascuna delle parti, ivi soggetti a legislazioni simili con effetti equivalenti e in relazione ai quali queste riconoscono il passaporto fitosanitario**1. *Vegetali e prodotti vegetali*

1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.*Humulus lupulus* L.*Prunus* L., eccetto *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L.

1.2. Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all'impollinazione

Chaenomeles Lindl.*Crataegus* L.*Cydonia* Mill.*Eriobotrya* Lindl.*Malus* Mill.*Mespilus* L.*Pyracantha* Roem.*Pyrus* L.*Sorbus* L., eccetto *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers.

1.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4. Vegetali, esclusi i frutti

Vitis L.

1.5. Vegetali, esclusi frutti e sementi

Rhododendron spp., eccetto *Rhododendron simsii* Planch.*Viburnum* spp.

1.6. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:

Castanea Mill., escluso il legname scortecciato,*Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

e

b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle

Codice NC	Descrizione
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione — diverso da quello di conifere, <i>Quercus</i> spp. o <i>Fagus</i> spp.
ex 4404 20 00	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — diversi da quelli di conifere
4406 10 00	Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: — diverso da quello di conifere, di legni tropicali, di <i>Quercus</i> spp. o di <i>Fagus</i> spp.

1.7. Cortecce isolate

Castanea Mill.

2. *Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti*2.1. *Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi*

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. e *Prunus lusitanica* L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle *Gramineae*, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3. Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4. Sementi e bulbi destinati all'impianto

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5. Vegetali da impianto

Allium porrum L.

2.6. Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi quali: *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. e *G. tubergenii* hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

- Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.
- B. **Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie all'importazione di entrambe le parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto sanitario se elencati alla lettera A dell'appendice 1, ovvero liberamente ove non risultino in detto elenco**
1. *Fatti salvi i vegetali citati alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all'impianto escluse le sementi*
 2. *Sementi*
 - 2.1. *Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay*

Cruciferae
Gramineae eccetto quelle di *Oryza* spp.
Trifolium spp.
 - 2.2. *Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti*

Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
Prunus L.
Rubus L.
Zea mays L.
 - 2.3. *Sementi originarie dell'Afganistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d'America*

Triticum
Secale
X Triticosecale
 3. *Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi*

Acer saccharum Marsh., originario dell'America settentrionale
Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)
Aster spp., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Castanea Mill.
Conifere (*Coniferales*)
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L.,
Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Gypsophila L.
Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Ocimum L. (ortaggi a foglia)

Orchidaceae (fiori recisi)
Pelargonium L'Hérit. ex Ait.
Populus L.
Prunus L., originario di paesi extraeuropei
Rhododendron spp., eccetto *Rhododendron simsii* Planch.
Rosa L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Quercus L.
Solidago L.
Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Viburnum spp.

4. Frutta

Annona L., originaria di paesi extraeuropei
Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei
Diospyros L., originario di paesi extraeuropei
Malus Mill., originario di paesi extraeuropei
Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei
Momordica L.
Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei
Prunus L., originario di paesi extraeuropei
Psidium L., originario di paesi extraeuropei
Pyrus L., originario di paesi extraeuropei
Ribes L., originario di paesi extraeuropei
Solanum melongena L.
Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei
Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei

5. Tuberi non destinati all'impianto

Solanum tuberosum L.

6. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:

- *Castanea* Mill.
- *Castanea* Mill., *Quercus* L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale
- Conifere (*Coniferales*) diverse da *Pinus* L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originarie di paesi extraeuropei
- *Platanus* L., *Pinus* L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale
- *Populus* L., originario del continente americano
- *Acer saccharum* Marsh., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale

e

b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle: — di conifere, originario di paesi non europei

Codice NC	Descrizione
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: — diverso da quello di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione di conifere, originario di paesi non europei
4403 91 00	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione — di <i>Quercus</i> spp.
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione — diverso da quello di conifere, <i>Quercus</i> spp. o <i>Fagus</i> spp.
ex 4404 10 00	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — di conifere, originari di paesi non europei
ex 4404 20 00	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — diversi da quelli di conifere
4406 10 00	Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: — di conifere, originario di paesi non europei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: — di <i>Quercus</i> spp.
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: — diverso da quello di conifere, di legni tropicali, di <i>Quercus</i> spp. o di <i>Fagus</i> spp.
ex 4415 10	Casse, cassette, gabbie e cilindri in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4415 20	Palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4416 00	Botti, compreso il legname da bottaio, di <i>Quercus</i> spp.

Le palette di carico e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

7. Terra e mezzo di coltura

- a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba.
- b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
 - Turchia,
 - Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldova, Russia e Ucraina,
 - paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8. Corteccia, separata dal tronco, di:
— conifere (*Coniferales*)
 9. Cereali originari dell'Afganistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi
Triticum
Secale
X *Triticosecale*
- C. **Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili o in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario**
1. *Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro della Comunità*
 - 1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi
Clausena Burm. f.
Murraya Koenig ex L.
Palmae, eccetto le *Phoenix* spp. originarie di Algeria e Marocco
 - 1.2. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi
Phoenix spp.
 - 1.3. Sementi
Oryza spp.
 - 1.4. Frutta
Citrus L. e relativi ibridi
Fortunella Swingle e relativi ibridi
Poncirus Raf. e relativi ibridi
 2. *Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera*
 3. *Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro della Comunità*
 - 3.1. Vegetali, esclusi frutti e sementi
Citrus L. e relativi ibridi
Fortunella Swingle e relativi ibridi
Phoenix spp. originario di Algeria e Marocco
Poncirus Raf. e relativi ibridi
 4. *Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l'importazione in Svizzera*
 - 4.1. Vegetali
Cotoneaster Ehrh.
Stranvaesia Lindl.
-

APPENDICE 2

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata.
- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato.
- Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José.
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano.
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità.
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione.
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario degli Stati Uniti d'America.
- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario del Canada.
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico.
- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried).
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried).
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale.
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa.
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata.
- Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario.

- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997.
- Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.
- Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.
- Decisione 98/83/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes o *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), modificata da ultimo dalla decisione 2003/129/CE.
- Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny.
- Decisione 1999/355/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, recante misure d'emergenza contro la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong), modificata da ultimo dalla decisione 1999/516/CE.
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE.
- Decisione 2001/218/CE della Commissione, del 12 marzo 2001, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo, modificata da ultimo dalla decisione 2003/127/CE.
- Decisione 2001/219/CE della Commissione, del 12 marzo 2001, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America.
- Decisione 2001/575/CE della Commissione, del 13 luglio 2001, che riconosce la Slovacchia e la Slovenia indenni da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
- Decisione 2002/360/CE della Commissione, del 13 maggio 2002, che stabilisce le modifiche da apportare alle misure adottate dall'Austria per proteggersi dall'introduzione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).
- Decisione 2002/674/CE della Commissione, del 22 agosto 2002, che riconosce la Slovacchia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
- Decisione 2003/64/CE della Commissione, del 28 gennaio 2003, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione.
- Decisione 2003/450/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che riconosce le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro il *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. come equivalenti alle disposizioni comunitarie.

Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 4925).
- Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RO 2002 1098).
- Ordinanza dell'UFAG del ... 2003 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RO 2003 ...).

APPENDICE 3

ORGANISMI UFFICIALI INCARICATI DI RILASCIARE IL PASSAPORTO FITOSANITARIO

Comunità europea

BELGIO

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Administration du contrôle de la production végétale primaire
WTC III, 24^e étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B-1000 BRUXELLES
Téléphone (32-2) 208 50 48
Télécopieur (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Bestuur Controle Primaire Productie Plantaardige sector
WTC III, 24e verdieping
Simon Bolivarlaan, 30
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 208 50 48
Fax (32-2) 208 51 70

DANIMARCA

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK-2800 Lyngby
Tel. (45) 45 26 36 00
Fax (45) 45 26 36 13

GERMANIA

BADEN-WÜRTTEMBERG	Landesanstalt für Pflanzenschutz Reinsburgstraße 107 D-70197 Stuttgart Regierungspräsidium Stuttgart — Pflanzenschutzdienst — Stuttgart Regierungspräsidium Karlsruhe — Pflanzenschutzdienst — Karlsruhe Regierungspräsidium Freiburg — Pflanzenschutzdienst — Freiburg
BAYERN	Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft — Institut für Pflanzenschutz — Freising
BERLIN	Pflanzenschutzamt Berlin — Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle — Berlin
BRANDENBURG	Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft — Abteilung PS-Pflanzenschutzdienst — Frankfurt (Oder)
BREMEN	Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen — Pflanzengesundheitskontrolle — Bremen und Bremerhaven
HAMBURG	Institut für Angewandte Botanik der Universität Hamburg — Abteilung Amtliche Pflanzenbeschau — Hamburg
HESSEN	Regierungspräsidium Gießen — Pflanzenschutzdienst Hessen — Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN	Landespflanzenschutzamt Mecklenburg-Vorpommern Rostock
NIEDERSACHSEN	Landwirtschaftskammer Hannover — Pflanzenschutzamt — Hannover Landwirtschaftskammer Weser-Ems — Pflanzenschutzamt — Oldenburg
NORDRHEIN-WESTFALEN	Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Rheinland Bonn Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe Münster
RHEINLAND-PFALZ	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt a.d. Weinstraße
SAARLAND	Landwirtschaftskammer für das Saarland — Pflanzenschutzamt — Saarbrücken
SACHSEN	Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft — Fachbereich Pflanzliche Erzeugung — Dresden
SACHSEN-ANHALT	Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark — Sachgebiet Pflanzenschutz — Stendal Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte — Sachgebiet Pflanzenschutz — Halberstadt Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt — Sachgebiet Pflanzenschutz — Dessau Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd — Sachgebiet Pflanzenschutz — Weißenfels
SCHLESWIG-HOLSTEIN	Amt für ländliche Räume Kiel — Abteilung Pflanzenschutz — Kiel Amt für ländliche Räume Lübeck — Abteilung Pflanzenschutz — Lübeck Amt für ländliche Räume Husum — Abteilung Pflanzenschutz — Husum
THÜRINGEN	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena — Referat Pflanzenschutz — Erfurt-Kühnhäuser

GRECIA

Ministry of Agriculture
Directorate of Plant Produce Protection
Division of Phytosanitary Control
3-5, Ippokratous Str.
EL-10164 Athens
Tel. (30-210) 361 53 94
Fax (30-210) 361 71 03

SPAGNA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Sanidad Vegetal
C/Alfonso XII 62
E-28014 Madrid
Tel.: (34) 913 47 82 54
Fax: (34) 913 47 82 63

ANDALUCÍA	Dirección General de la Producción Agraria c/Tabladilla s/n E-41013 Sevilla Tel.: (34) 955 03 22 79 Fax : (34) 955 03 31 62
ARAGÓN	Centro de Protección Vegetal Av. Montañana 930 E-50059 Zaragoza Tel.: (34) 976 71 63 85 Fax: (34) 976 71 63 88
ASTURIAS	Dirección General de Agroalimentación c/Coronel Aranda 2 E-33005 Oviedo Tel.: (34) 985 10 56 37 Fax: (34) 985 10 55 17
BALEARES	Dirección General de Agricultura c/Foners 10 E-07006 Palma de Mallorca Tel.: (34-971) 17 61 05 Fax: (34-971) 17 61 56
CANTABRIA	Dirección General de Agricultura c/Gutierrez Solana s/n E-39011 Santander Tel. (34) 942 20 78 39 Fax (34) 942 20 78 03
CASTILLA Y LEÓN	Dirección General de Producción Agropecuaria c/Rigoberto Cortejoso 14 E-47014 Valladolid Tel.: (34) 983 41 90 02 Fax: (34) 983 41 92 38
CASTILLA LA MANCHA	Dirección General de la Producción Agropecuaria c/Pintor Matías Moreno 4 E-45002 Toledo Tel.: (34) 925 26 67 11 Fax: (34) 925 26 68 97
CATALUÑA	Dirección General de Producción Agraria e Innovación Rural Gran Via de las Cortes Catalanas 612 E-08007 Barcelona Tel.: (34) 933 04 67 00 Fax: (34) 933 04 67 60
EXTREMADURA	Servicio de Sanidad Vegetal Av. De Portugal s/n E-06800 Mérida — Badajoz Tel.: (34) 924 00 23 40 Fax: (34) 924 00 21 36
GALICIA	Dirección General de Producción y Sanidad Agropecuaria Edificio Administrativo San Cayetano s/n E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña Tel.: (34) 981 54 47 77 Fax: (34) 981 54 57 35
LA RIOJA	Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja Av. de la Paz 8 E-26071 Logroño Tel.: (34) 941 29 16 00 Fax: (34) 941 29 16 02
MADRID	Dirección General de Agricultura Ronda de Atocha 17 E-28012 Madrid Tel.: (34) 915 80 19 28 Fax: (34) 915 80 19 53
MURCIA	Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario Plaza Juan XXIII s/n E-30071 Murcia Tel.: (34) 968 36 27 31 Fax: (34) 968 36 22 26

NAVARRA	Dirección General de Agricultura y Ganadería c/Tudela 20 E-31003 Pamplona Tel.: (34) 848 42 66 32 Fax: (34) 848 42 67 10
PAÍS VASCO	Dirección de Agricultura y Ganadería c/San Sebastian 1 E-01010 Vitoria Tel.: (34) 945 01 96 36 Fax: (34) 945 01 97 01
VALENCIA	Dirección General de Investigación e Innovación Agraria y Ganadería c/Amadeo de Saboya 2 E-46010 Valencia Tel.: (34) 963 42 48 36 Fax: (34) 963 42 48 43

FRANCIA

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Direction générale de l'alimentation
Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux
251, Rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
Téléphone (33-1) 495 581 53
Télécopieur (33-1) 495 559 49

IRLANDA

Department of Agriculture and Food
Horticulture and Plant Health Division
Maynooth Business Campus
Maynooth Co. Kildare
Ireland
Tel. (353-1) 505 33 54
Fax (353-1) 505 35 64

ITALIA

Ministero delle Politiche agricole e forestali (MiPAF)
Servizio Fitosanitario
Via XX Settembre 20
I-00187 Roma
Tel. (39-06) 46 65 60 98
Fax (39-06) 481 46 28

LUSSEMBURGO

Ministère de l'agriculture
ASTA
16, route d'Esch — BP 1904
L-1019 Luxembourg
Téléphone (352) 45 71 72-218
Télécopieur (352) 45 71 72-340

PAESI BASSI

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Plantenziektkundige Dienst
Geertjesweg 15 — Postbus 9102
6700 HC Wageningen
Nederland
Tel. (31-317) 49 69 11
Fax (31-317) 42 17 01

AUSTRIA

- BURGENLAND** Burgenländische Landwirtschaftskammer
Esterhazystraße 15
A-7001 Eisenstadt
Tel. (43-2) 682702/656
Fax. (43-2) 682702/691
- KÄRNTEN** Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 11, Agrarrecht
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Kohldorfer Straße 98
A-9020 Klagenfurt
Tel. (43-4) 63536/31108
Fax. (43-4) 63536/31100
- NIEDERÖSTERREICH** Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Wiener Straße 64
A-3100 St. Pölten
Tel. (43-27) 42259/2600
Fax. (43-27) 42259/2209
- OBERÖSTERREICH** Landwirtschaftskammer für Oberösterreich
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Auf der Gugl 3
A-4021 Linz
Tel. (43-7) 326902/1412
Fax. (43-7) 326902/1427
- SALZBURG** Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Schwarzstraße 19
A-5024 Salzburg
Tel. (43-66) 2870571/241
Fax. (43-66) 2870571/295
- STEIERMARK** Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark
Fachabteilung 10 B
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Burggasse 2
A-8010 Graz
Tel. (43-3) 16877/2817
Fax. (43-3) 16877/6643
- TIROL** Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung III c
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Meinhardstraße 8
A-6020 Innsbruck
Tel. (43-5) 12508/2549
Fax. (43-5) 12508/2545
- VORARLBERG** Landwirtschaftskammer für Vorarlberg
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Montfortstraße 9-11
A-6901 Bregenz
Tel. (43-55) 74400/230
Fax. (43-55) 74400/602
- WIEN** Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 42
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Am Heumarkt 2b
A-1030 Wien
Tel. (43-1) 9112555
Fax. (43-1) 9112555/42

PORTOGALLO

Direcção-Geral de Protecção das Culturas
Quinta do Marquês
P-2780-155 Oeiras
Tel.: (351-21) 446 40 50
Fax: (351-21) 442 06 16

FINLANDIA

Plant Production Inspection Centre (KTTK)
Plant Protection Department
PO Box 42
FIN-00501 Helsinki
Puh. (358-9) 5765 111
Faksi (358-9) 5765 2734

SVEZIA

Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S-5182 Jönköping
Tel. (46-36) 15 50 00
Fax (46-36) 12 25 22

REGNO UNITO

Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division
Foss House, King's Pool
1-2 Peasholme Green
York YO 1 7PX
United Kingdom
Tel. (44-190) 445 51 61
Fax (44-190) 445 51 63

Scottish Executive Environment and Rural Affairs Dept. (SEERAD)
Pentland House
47 Robb's Loan
Edinburgh EH14 1TW
United Kingdom

National Assembly for Wales
Animal and Plant Health Division
Welsh Assembly Government
Crown Buildings
Cathays Park
Cardiff CF10 3NQ
United Kingdom

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)
Dundonald House
Upper Newtonards Road
Belfast BT4 3SB
United Kingdom

Department of Agriculture and Fisheries
PO Box 327
Howard Davis Farm
Trinity
Jersey JE4 8UF
United Kingdom

Chief Executive Officer
Committee for Horticulture
Raymond Falla House, PO Box 459
Longue Rue (Burnt Lane)
St. Martin's
Guernsey GY1 6AF
United Kingdom

Ministry of Agriculture
Knockaloe Peel
Isle of Man IM5 3AJ
United Kingdom

Forestry Commission
231 Corstorphine Road
Edinburgh EH12 7AT
United Kingdom

SVIZZERA

Office fédéral de l'agriculture
Service phytosanitaire fédéral
CH-3003 Berne
Téléphone (41-31) 322 25 50
Télécopieur (41-31) 322 26 34

APPENDICE 4**ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE ESIGENZE PARTICOLARI**

Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse cui sono soggette entrambe le parti sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle parti qui di seguito.

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/46/CE.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE.

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 4925).

APPENDICE 5**SCAMBIO DI DATI**

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

- notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE,
 - notifiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2004****concernente orientamenti per l'attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria***[notificata con il numero C(2004) 764]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/279/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/3/CE stabilisce obiettivi a lungo termine, valori obiettivo, una soglia di allarme e una soglia di informazione per le concentrazioni di ozono nell'aria.
- (2) L'articolo 7 di detta direttiva impone agli Stati membri in condizioni particolari di predisporre piani di azione a breve termine ove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme. Gli orientamenti elaborati dalla Commissione al riguardo dovrebbero, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, fornire agli Stati membri esempi di misure di cui è stata valutata l'efficacia.
- (3) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/3/CE, la Commissione deve fornire agli Stati membri orientamenti concernenti un'opportuna strategia per misurare i precursori dell'ozono nell'aria, come parte degli orientamenti da elaborare ai sensi dell'articolo 12 di detta direttiva.
- (4) Nell'elaborare questi orientamenti, la Commissione si è avvalsa delle competenze reperibili presso gli Stati membri e l'Agenzia europea dell'ambiente.
- (5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente⁽²⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli orientamenti relativi alla predisposizione di piani di azione a breve termine ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/3/CE sono quelli figuranti nell'allegato I alla presente decisione.

2. Nell'elaborare e attuare i piani di azione a breve termine, gli Stati membri prendono in considerazione gli esempi di misure di cui all'allegato II alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/3/CE.

3. Gli orientamenti per un'opportuna strategia di monitoraggio per i precursori dell'ozono, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/3/CE, sono quelli figuranti nell'allegato III alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

ALLEGATO I

Aspetti generali che gli Stati membri devono prendere in considerazione nell'elaborare piani di azione a breve termine ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/3/CE

L'articolo 7 della direttiva 2002/3/CE stabilisce i requisiti dei piani di azione a breve termine. In particolare, il paragrafo 1 prevede che gli Stati membri, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, predispongano piani di azione ai livelli amministrativi adeguati che indichino le misure specifiche da adottare a breve termine, tenendo conto di circostanze locali particolari, per le zone ove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme se esistono possibilità concrete di ridurre tale rischio o la durata o gravità dei superamenti della soglia di allarme. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/3/CE spetta agli Stati membri accertare se vi sia un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o della gravità dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali.

Per la politica comunitaria a lungo termine, è importante stabilire se i piani di azione a breve termine offrono ancora un significativo potenziale aggiuntivo di riduzione del rischio di superamenti dei valori di allarme ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$) o di riduzione della loro durata o gravità.

Qui di seguito sono forniti orientamenti sulle opportune azioni a breve termine in relazione alle differenze geografiche, all'estensione regionale e alla durata delle possibili misure.

1. ASPETTO GEOGRAFICO

Circa la necessità di azioni a breve termine per evitare il superamento della soglia di $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$, i quindici Stati membri possono essere suddivisi in tre zone:

- 1) Nei paesi nordici (FIN, S, DK) e in Irlanda non si sono finora registrati superamenti della soglia di allarme (secondo le informazioni trasmesse alla banca dati AIRBASE dell'EEA) e, tenendo conto dell'attuazione della politica a lungo termine di cui sopra, è ancora più improbabile che tali fenomeni si verifichino in futuro.

I paesi nordici e l'Irlanda non sono quindi tenuti a preparare azioni a breve termine in quanto non sembra esservi il rischio di superamenti della soglia di allarme.

- 2) Nei paesi dell'Europa nord-occidentale e centrale il trasporto delle masse d'aria è di frequente dominato da avvezione, un fenomeno che spesso favorisce il trasporto a lunga distanza dell'inquinamento transfrontaliero.

I dati a disposizione confermano in modo inequivocabile per la maggior parte dei paesi dell'Europa nord-occidentale e centrale che i superamenti della soglia di allarme stanno diminuendo. Le misure a breve termine già a metà degli anni '90 mostravano un ridotto potenziale di riduzione e l'attuazione della strategia a lungo termine dell'UE richiederà l'applicazione generalizzata e permanente di alcune precedenti misure a breve termine.

I paesi in cui non esiste un potenziale significativo di riduzione del rischio di superamenti tramite piani di azione a breve termine non sono quindi tenuti a elaborare questi piani.

- 3) Nelle principali città e regioni degli Stati membri meridionali si verifica invece con maggiore frequenza il ricircolo delle masse d'aria a causa della topografia e dell'influenza del mare. In alcuni casi le stesse masse d'aria ricircolano diverse volte⁽¹⁾. Per effetto delle elevate emissioni di COV (composti organici volatili) naturali, la riduzione delle emissioni di COV è relativamente inefficace (il cosiddetto regime «NO_x limitato»).

Non è possibile individuare tendenze significative dei valori di picco dell'ozono nel complesso delle serie cronologiche, abbastanza limitate e avviate solo di recente. Mancano inoltre per queste zone dati sull'efficienza delle misure a breve termine.

Le città o regioni dell'Europa meridionale caratterizzate da particolari condizioni orografiche possono, di massima, avvantaggiarsi a livello locale delle misure a breve termine per ridurre il rischio o la gravità dei superamenti del valore di allarme, soprattutto per situazioni eccezionali di episodi estremi di O₃, come quelli registrati nel 2003.

2. ESTENSIONE REGIONALE DELLE MISURE

Gli sforzi compiuti su scala locale per ridurre temporaneamente le emissioni dei precursori dell'ozono sono più efficaci a livello locale in presenza di ricircolo che in regioni dominate principalmente dall'avvezione.

In alcuni paesi, come la Francia, sono presenti entrambi i regimi a seconda della regione. In questi paesi possono essere predisposti piani di azione a breve termine distinti per le città meridionali che possono risultare completamente inefficaci per gli agglomerati e le regioni dell'area zona settentrionale del paese, dominata dall'avvezione.

⁽¹⁾ Per esempio Millán, M.M., Salvador, R., Mantilla, E., Kallos, G., 1997. Photo-oxidant dynamics in the Western Mediterranean in summer; Results of European research projects. J. Geophys. Res., 102, D7, 8811-8823.

La soluzione ai problemi dell'inquinamento atmosferico da ozono richiede una corretta diagnosi dei processi che si verificano in ogni regione e in ogni periodo dell'anno, nonché un'analisi delle relazioni tra le varie regioni. Le azioni di intervento a breve termine possono essere efficaci in alcuni bacini atmosferici in determinati periodi dell'anno ma non in altri. Analogamente, le azioni a breve termine possono richiedere una valutazione e un approccio regionali, nei casi in cui la stratificazione e il trasporto sono responsabili di una parte significativa dell'ozono osservato.

3. MISURE A BREVE E A LUNGO TERMINE A CONFRONTO

Soltanto mediante drastiche riduzioni permanenti e su larga scala delle emissioni dei precursori dell'ozono si può ottenere una diminuzione sostenibile delle concentrazioni di picco dell'ozono e dei livelli generali dell'ozono nelle aree urbane e rurali in tutta l'Unione europea. Queste riduzioni saranno il risultato della direttiva stessa sull'ozono e della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici ⁽¹⁾ [a sua volta integrata dalla direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ⁽²⁾], ad essa collegata. Inoltre, la normativa europea per la riduzione dei COV [la direttiva 94/63/CE sul controllo delle emissioni di composti organici volatili derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio ⁽³⁾], la direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti ⁽⁴⁾ e la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽⁵⁾] nonché le strategie all'esame per regolamentare il contenuto di COV nei prodotti ridurranno i livelli di picco dell'ozono. Si prevede che grazie a queste riduzioni permanenti delle emissioni su scala europea i valori di picco dell'ozono caleranno del 20 %-40 % a seconda dello scenario e della regione.

Per essere efficaci, le azioni a breve termine dovrebbero comportare una riduzione delle emissioni dello stesso ordine di grandezza. Inoltre, queste azioni dovrebbero essere attuate con largo anticipo, per es. uno o due giorni prima dell'episodio di superamento (in base alle previsioni meteorologiche o durante tutta la stagione estiva), e dovrebbero essere di adeguata estensione regionale (cfr. supra).

Occorre notare che la diffusione delle informazioni sulle concentrazioni di ozono e di raccomandazioni alla popolazione nonché agli organismi sanitari competenti è obbligatoria. Insieme ad adeguate previsioni dei livelli di ozono, la diffusione delle informazioni può ridurre la durata o l'intensità dell'esposizione della popolazione a livelli elevati di ozono.

Le misure temporanee (attivate da superamenti della soglia oraria di 240 µg/m³) limitate localmente riducono le concentrazioni di picco dell'ozono al massimo del 5 % (principalmente a causa degli effetti relativamente contenuti di riduzione delle emissioni). Questo risultato è ottenuto con quasi tutte le misure connesse al traffico, tra cui l'imposizione di limiti di velocità e di divieti di circolazione per autoveicoli non catalizzati, se tali misure sono limitate su scala regionale.

Grazie alla combinazione di diverse misure locali (incluse quelle applicabili al settore industriale e residenziale) si può ottenere un maggiore potenziale di riduzione dei picchi dell'ozono, ma è evidente che una strategia regionale è sostanzialmente più efficace di singole misure locali. Non si prevede tuttavia un potenziale totale di riduzione dei picchi dell'ozono superiore al 20 %

In alcune regioni, in cui la formazione di ozono è limitata dai COV, le misure temporanee e locali di cui sopra possono addirittura generare concentrazioni più elevate di picchi dell'ozono.

⁽¹⁾ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 257 del 24.9.1996, pag. 26.

ALLEGATO II

Misure a breve termine: esempi ed esperienze

1. ESPERIMENTO SUL CAMPO: HEILBRONN/NECKARSULM (GERMANIA)

L'esperimento sul campo condotto nell'agglomerato di Heilbronn/Neckarsulm (con circa 200 000 abitanti) è iniziato con azioni di abbattimento giovedì 23 giugno 1994 ed è durato fino a domenica 26 giugno 1994. L'esperimento è stato accompagnato da misurazioni in quattro stazioni fisse, con l'ausilio di quindici unità mobili, un aereo e palloni aerostatici, e ha incluso calcoli di modello sulla base di un inventario dettagliato delle emissioni. Lo studio è stato progettato per rispondere ai seguenti interrogativi, prendendo come esempio un tipico episodio di smog estivo:

- Durante un episodio di inquinamento, le concentrazioni di picco dell'ozono possono essere ridotte in misura significativa da azioni di abbattimento locali e temporanee? Con quali misure realistiche è possibile ottenere una riduzione dei NO_x (ossidi di azoto) e dei COV (composti organici volatili)?
- Le azioni locali e temporanee a breve termine, come ad esempio i divieti di circolazione, sono attuabili sulla base di una determinata infrastruttura? Saranno accettate dalla popolazione?

Ai fini dell'esperimento sono state definite tre zone. L'area modello totale misurava 910 km². All'interno dell'area di inventario (400 km²) sono state attuate azioni di abbattimento relativamente leggere; su tutte le strade, incluse le autostrade, è stato imposto un limite di velocità pari o inferiore a 70 km/h e le industrie nonché le piccole imprese si sono impegnate volontariamente a favore di una riduzione delle emissioni. Nell'area di 45 km² corrispondente al centro urbano sono stati introdotti divieti di circolazione; tuttavia, le autovetture provviste di convertitori catalitici controllati e i veicoli diesel a basse emissioni erano esonerati dal divieto, così come il traffico essenziale, tra cui i vigili del fuoco, i fornitori di generi alimentari freschi e il personale sanitario. Tra le misure integrative rientravano l'applicazione di un limite di velocità pari o inferiore a 60 km/h e la riduzione volontaria delle emissioni da parte dell'industria e delle piccole imprese.

Durante l'esperimento hanno prevalso condizioni di tempo sereno, con temperature massime in aumento da 25° C a 30° C circa e copertura nuvolosa nei pomeriggi del 25 e 27 giugno. La velocità del vento era moderata (2-4 m/s il 23 e dal 25 al 27 giugno) o elevata (4-7 m/s il 24 giugno), le condizioni meteorologiche risultavano quindi favorevoli ma non particolarmente buone per la produzione di ozono.

Per effetto delle azioni di abbattimento, le emissioni dei precursori nella zona modello sono state ridotte del 15-19 % per i NO_x e del 18-20 % per i COV. Nella zona del centro urbano le concentrazioni nell'aria sono quindi state ridotte al massimo del 30 % per i NO_x e del 15 % per i COV.

Tuttavia, non si sono rilevati cambiamenti significativi del livello di ozono al di là dell'incertezza della misurazione. Questo risultato è in linea con i calcoli di modello. Un esame più attento dei risultati ha mostrato tre ragioni principali di questa mancanza di effetti sul tasso di ozono:

- L'area soggetta a drastiche azioni di abbattimento era troppo piccola (45 km²).
- Le riduzioni volontarie nel settore industriale (soprattutto relativamente ai COV) non erano sufficienti.
- Per effetto delle condizioni meteorologiche durante l'esperimento, le concentrazioni di ozono sono risultate influenzate principalmente dal trasporto regionale invece che dalla produzione locale di ozono.
- A causa della velocità moderata del vento è stato possibile osservare gli effetti solo nella zona sottovento rispetto all'area in cui si è svolto l'esperimento sul campo.

Bibliografia:

Umweltministerium Baden-Württemberg (Hrsg.):

Ozonversuch Neckarsulm/Heilbronn. Dokumentation über die Vorbereitung und Durchführung des Versuchs, Stuttgart, 1995

Umweltministerium Baden-Württemberg (Hrsg.):

Ozonversuch Neckarsulm/Heilbronn, Wissenschaftliche Auswertungen, Stuttgart, 1995

Bruckmann, P. and M. Wichmann-Fiebig: 1997. The efficiency of short-term actions to abate summer smog: Results from field studies and model calculations. EUROTRAC Newsletter, 19, 2-9.

2. PROGRAMMA TEDESCO DI PRINCIPI E MISURE DI CONTROLLO PER L'OZONO — «SMOG ESTIVO»

2.1. **Obiettivo**

Questo programma di ricerca si prefigge di determinare e valutare l'efficacia di misure di controllo delle emissioni su larga scala (applicabili rispettivamente in tutta la Germania e in tutta l'UE) e a livello locale negli episodi di concentrazioni elevate di ozono al suolo in piena estate applicando modelli di dispersione fotochimica. Il progetto di ricerca è stato elaborato per fornire un contributo alle conclusioni scientifiche in merito all'efficacia delle strategie di abbattimento dell'ozono. Inoltre, tenendo presente il dibattito politico in corso per promuovere la legislazione sull'abbattimento dell'ozono a livello federale e statale, i risultati della ricerca dovevano contribuire a migliorare la base per il processo decisionale.

Le simulazioni sono state condotte, tra l'altro, anche per un episodio di ozono nel 1994 (dal 23 luglio all'8 agosto). Di pomeriggio si sono registrate concentrazioni di picco dell'ozono al suolo tra 250 e 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (valori di 1 ora). Qui di seguito si riporta una sintesi dei risultati dei calcoli di modello.

2.2. Effetto di varie misure sulle concentrazioni di ozono in Germania

Misure di riduzione permanenti: entro il 2005 le misure per il controllo delle emissioni già attuate (direttive CE, legislazione nazionale in materia di ambiente, ecc.) ridurranno le emissioni dei precursori dell'ozono su scala nazionale del 37 % per i NO_x e del 42 % per i COV. Per questo scenario, si calcolano diminuzioni delle concentrazioni pomeridiane di picco dell'ozono variabili tra il 15 % e il 25 % per ampie parti del settore modello. Così, per esempio, i valori di picco di 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ diminuirebbero in media di 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. In questo scenario il numero di ore griglia ⁽¹⁾ calcolato al suolo, in cui nel caso di riferimento le soglie di 180 e 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sono superate, è ridotto del 70-80 %.

Nel caso di misure permanenti integrative per la riduzione dell'ozono (NO_x — 64 %; COV — 72 %) ⁽²⁾, le concentrazioni pomeridiane di picco calcolate sono inferiori del 30-40 % al modello di riferimento. La frequenza calcolata del numero di ore griglia che superano le soglie di 180 e 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ è ridotta di circa il 90 %.

Misure di riduzione temporanee: Nel caso di un «rigido» limite di velocità su scala nazionale (NO_x -15 %; COV -1 %), le simulazioni di modello mostrano una diminuzione di circa il 14 % nella frequenza calcolata delle ore griglia che superano la soglia di concentrazione di ozono al suolo di 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. I tassi di riduzione delle concentrazioni di picco dell'ozono nelle ore pomeridiane variano tra il 2 % e il 6 % in funzione del settore di riferimento.

Nel caso di un divieto di circolazione su scala nazionale per le autovetture private sprovviste di catalizzatore a tre vie (NO_x -29 %; COV -32 %), la simulazione mostra una diminuzione del 29 % del numero calcolato di ore griglia con concentrazioni di ozono al suolo superiori a 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. I tassi di riduzione delle concentrazioni di picco dell'ozono nelle ore pomeridiane variano tra il 5 % e il 10 % in funzione del settore di riferimento. Ipotizzando l'applicazione di queste misure 48 ore prima dell'episodio, si ottiene un'ulteriore riduzione delle concentrazioni di picco dell'ozono del 2 %.

2.3. Effetto di varie misure sulle concentrazioni di ozono in tre regioni tedesche selezionate

L'analisi su scala locale dell'efficacia delle misure di controllo è stata effettuata per tre regioni modello selezionate: Reno-Meno-Neckar (Francoforte), Dresda e Berlino-Brandeburgo. In tutte queste tre regioni, le concentrazioni di picco dell'ozono hanno superato abbondantemente il livello di 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (valore di 1 ora) per diversi giorni durante l'episodio oggetto di studio.

Misure di riduzione permanenti: a livello locale, per le tre regioni modello, grazie alle misure di controllo permanenti su larga scala (NO_x fino a -30 %; COV fino a -31 %; in entrambi i casi con effetti in Germania/Europa) si è registrata una diminuzione delle concentrazioni di picco dell'ozono calcolate compresa tra il 30 % e il 40 %. I valori di picco pomeridiani di 240-280 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ scenderebbero quindi al di sotto di 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. L'efficacia delle misure permanenti di controllo su larga scala è notevolmente superiore a quella delle misure temporanee (cfr. infra), sebbene gli effetti di riduzione legati alle emissioni siano compresi «soltanto» tra -30 % e -40 %. La maggiore efficacia delle misure permanenti di controllo è dovuta alla diminuzione delle emissioni dei precursori a livello nazionale (europeo) di cui sopra. Così, le concentrazioni di fondo dell'ozono e dei suoi precursori vengono ridotte.

Misure di riduzione temporanee: i limiti di velocità locali (NO_x fino a -14 %; COV -1 %) e i divieti di circolazione locali, estesi anche alle autovetture diesel sprovviste di motore a basse emissioni (NO_x fino a -25 %; COV fino a -28 %), hanno soltanto effetti minori sulle concentrazioni di picco dell'ozono, con una diminuzione massima rispettivamente del 4 % e 7 % per effetto dei limiti di velocità e dei divieti di circolazione. Dal momento che le misure locali non influiscono in alcun modo sulle concentrazioni di fondo dell'ozono e dei suoi precursori, hanno un impatto soltanto sulla produzione locale di ozono. Questo spiega la scarsa efficacia di questo tipo di misure.

Le strategie locali di controllo, se attuate temporaneamente, riescono a ottenere diminuzioni modeste delle concentrazioni pomeridiane di picco dell'ozono nel settore in cui le misure sono in atto quando lo scambio delle masse d'aria è molto limitato. Anche sfruttando tutti i potenziali di controllo locale disponibili (applicando quindi le misure più severe), gli effetti sui livelli di picco dell'ozono non possono essere paragonati a quelli ottenuti con un controllo permanente delle emissioni.

⁽¹⁾ Il numero di ore griglia corrisponde al numero di ore in cui per tutta la durata dell'episodio viene superata una soglia di concentrazione in un determinato riquadro del reticolato, sommato su tutti i riquadri dello strato superficiale del modello.

⁽²⁾ Le cifre tra parentesi indicano le riduzioni delle emissioni.

Bibliografia:

Motz, G., Hartmann, A. (1997)

Determination and evaluation of effects of local, regional and larger-scale (national) emission control strategies on ground level peak ozone concentrations in summer episodes by means of emission analyses and photochemical modelling, summary of the study commissioned by the German Federal Environmental Agency — UFO-Plan Nr. 10402812/1)

www.umweltbundesamt.de/ozon-e

3. PAESI BASSI

Per esaminare il grado di efficacia delle azioni di abbattimento a breve termine nei Paesi Bassi tra il 1995 e il 2010, il RIVM (Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente) ha condotto uno studio modello (modello EUROS). Per tutto il settore modello è stata utilizzata una risoluzione di base a reticolato di 60 km, mentre all'interno dell'area del Benelux e della Germania è stato applicato un reticolato locale con una risoluzione di 15 km. Le simulazioni sono state svolte usando tre episodi di smog diversi nel 1994, gli anni di emissione di riferimento 1995, 2003 e 2010 e cinque tipi diversi di azioni a breve termine. Le tre azioni di base a breve termine riguardavano il traffico stradale su scala nazionale: S1 limiti di velocità, S2 divieto di circolazione per le autovetture sprovviste di catalizzatore, S3 divieto di circolazione per autocarri su strade all'interno dei centri urbani. Lo scenario S4 prevedeva l'effetto combinato di S1, S2 ed S3 in tutti i Paesi Bassi, l'S5 estendeva le stesse condizioni al Benelux e a parte della Germania (Renania settentrionale-Vestfalia) e infine l'S6, uno scenario ipotetico, presumeva l'assenza di emissioni dei precursori dell'ozono nei Paesi Bassi (un test finale di situazione estrema). L'efficacia dei diversi scenari nel corso del tempo è indicata nella tabella 1.

Tabella 1

Quadro generale degli effetti delle azioni a breve termine sul totale nazionale di emissioni dei precursori. I valori sono una percentuale del totale delle emissioni nazionali

Paesi interessati			NL	NL	NL	NL	Benelux/ Germania	NL
Numero scenario			S1	S2	S3	S4	S5	S6
Effetto sul totale delle emissioni nazionali	NO _x	1995	- 3	- 14	- 3	- 19	- 19	- 100
		2003	- 2	- 6	- 3	- 11	- 11	- 100
		2010	- 1	0	- 2	- 3	- 3	- 100
	COV	1995	0	- 13	- 1	- 14	- 14	- 100
		2003	0	- 5	- 1	- 6	- 6	- 100
		2010	0	0	- 1	- 1	- 1	- 100

Tutte le azioni a breve termine hanno riguardato esclusivamente il traffico stradale poiché altri settori si sono rivelati non particolarmente efficaci nel ridurre le emissioni dei precursori dell'ozono e/o tali da comportare pesanti conseguenze economiche.

Per effetto delle misure a breve termine i valori medi nazionali al 95° percentile sono aumentati di alcuni punti percentuale per il 1995 e il 2003. Solo lo scenario finale di situazione estrema ha mostrato una riduzione di alcuni punti percentuale. L'efficacia delle azioni a breve termine nel 2010 diventa trascurabile (cfr. anche la tabella 1). Sembra pertanto che l'efficacia delle misure a breve termine in materia di traffico diminuisca rapidamente nel corso del tempo a causa del numero decrescente di autovetture prive di convertitori catalitici. I risultati per il reticolato a risoluzione ridotta (15 × 15 km²) mostrano che l'aumento dei valori al 95° percentile è essenzialmente dovuto all'aumento dei valori nelle aree densamente industrializzate/popolate (effetto NO-tirazione), mentre d'altra parte nelle aree meno industrializzate/popolate non si osservano quasi effetti sulle concentrazioni di ozono. Una riduzione sostanziale dei picchi massimi dell'ozono può essere ottenuta soltanto tramite misure permanenti e su larga scala, come mostra ad esempio la riduzione di circa il 9 % dei valori al 95° percentile tra gli anni di riferimento 2003 e 2010.

Bibliografia:

C.J.P.P. Smeets and J.P. Beck, Effects of short-term abatement measures on peak ozone concentrations during summer smog episodes in the Netherlands. Rep. 725501004/2001, RIVM, Bilthoven, 2001.

4. AUSTRIA

In Austria la legge federale del 1992 in materia di ozono prevedeva la necessità di attuare piani di azione a breve termine in caso di livelli di ozono molto elevati. La relativa soglia di allarme era una concentrazione di 300 µg/m³ come valore medio su tre ore. In presenza di valori medi su tre ore superiori a 260 µg/m³ potevano scattare determinate misure, tenendo presente che l'attuazione dei piani richiede un certo tempo. Le misure previste erano essenzialmente collegate al traffico (si tratta in particolare del divieto di circolazione per gli autoveicoli sprovvisti di convertitori catalitici). Tuttavia, non è mai stato necessario applicare questi provvedimenti perché il livello di intervento summenzionato non è mai stato raggiunto. Nel luglio 2003 la regolamentazione è stata adeguata alla direttiva 2002/3/CE.

In generale, i livelli di ozono in Austria sono influenzati soprattutto dal trasporto su lunga distanza. Nelle aree alpine l'ozono mostra un ciclo diurno meno pronunciato rispetto ad altre regioni (UBA, 2002). Di conseguenza, in queste stazioni si osservano valori medi relativamente elevati sul lungo termine. Tuttavia, negli ultimi due o tre anni non sono stati registrati nelle regioni alpine livelli superiori alla soglia di allarme stabiliti nella direttiva 2002/3/CE (240 µg/m³).

Le massime concentrazioni di picco dell'ozono [con rarissimi superamenti ⁽¹⁾ del valore medio di µg/m³ su un'ora] possono essere osservate nel pennacchio di Vienna, generalmente nelle regioni nord-orientali dell'Austria. I livelli di ozono all'interno del pennacchio possono superare quelli esterni di oltre 5 µg/m³.

È stato sviluppato un modello di trasporto fotochimico per simulare la formazione di ozono in questa regione (Baumann e altri, 1998). Tramite questo modello si è analizzato l'effetto della riduzione delle emissioni all'interno dell'area oggetto di studio sui livelli di ozono (Schneider, 1999).

I risultati concordano in generale con quelli di altri studi più esaurienti e possono essere sintetizzati come segue: gli unici effetti significativi di riduzione a breve termine delle emissioni in Austria sui livelli di ozono sono previsti per la città di Vienna e il suo pennacchio. Nell'area urbana di Vienna, dove si presume che l'esposizione sia particolarmente significativa, deboli riduzioni delle emissioni di NO_x (dell'ordine del 10-20 %) tendono a far innalzare i livelli di ozono, mentre la produzione di ozono diminuisce quando le masse d'aria si allontanano da Vienna.

Bibliografia:

UBA (2002). 6. Umweltkontrollbericht. Umweltbundesamt, Wien.

Baumann et al. (1997). Pannonisches Ozonprojekt. Zusammenfassender Endbericht. ÖFZS A-4136. Forschungszentrum Seibersdorf.

Schneider J. (1999). Untersuchungen über die Auswirkungen von Emissionsreduktionsmaßnahmen auf die Ozonbelastung in Nordostösterreich. UBA-BE-160

5. FRANCIA

La legge francese in materia di qualità dell'aria e di uso razionale dell'energia, adottata il 30 dicembre 1996, prevede che in caso di episodi di picco di inquinamento si adottino determinate misure. Al raggiungimento effettivo o probabile delle soglie di allarme, il prefetto ne informa immediatamente la popolazione e adotta le misure necessarie per ridurre l'ampiezza e gli effetti dei picchi di inquinamento su di essa.

Un decreto adottato dal prefetto definisce le misure di emergenza che devono essere attuate in caso di episodio di picco di inquinamento e identifica la relativa zona di applicazione. La procedura di allarme prevede due livelli:

- un livello di informazione e raccomandazioni al raggiungimento della soglia di informazione (180 µg/m³ per l'ozono),
- un livello di allarme al raggiungimento effettivo o probabile della soglia di allarme (360 µg/m³ per l'ozono).

I superamenti della soglia di informazione sono frequenti. In questo caso, alla popolazione viene trasmessa una serie di raccomandazioni.

Al raggiungimento effettivo o probabile della soglia di allarme, il prefetto deve immediatamente informarne la popolazione. Inoltre, in questo caso vengono diramate le seguenti raccomandazioni:

- cercare di evitare i rifornimenti di carburante,
- non usare attrezzature da giardinaggio a benzina,
- usare vernici a base d'acqua ed evitare l'uso di solventi,
- usare mezzi di trasporto non inquinanti,

⁽¹⁾ In media un giorno all'anno; tuttavia, nella metà circa degli anni dopo il 1990 non sono stati rilevati superamenti.

- ridurre i limiti di velocità (di 20 km/h) su larga scala,
- ridurre le attività industriali che producono emissioni di NO_x e/o COV,
- evitare i rifornimenti di solventi nell'industria,
- evitare l'uso di bruciatori nelle raffinerie.

Le azioni locali obbligatorie a breve termine elaborate dalla prefettura sono basate su interventi nel settore dei trasporti. I limiti di velocità su strade e autostrade sono ridotti del 20 %. Queste misure vengono applicate quando un episodio di inquinamento è previsto per il giorno successivo. In caso di misure di riduzione o sospensione della circolazione dei veicoli a motore adottate dal prefetto regionale conformemente alla procedura di allarme, l'accesso ai mezzi pubblici di trasporto è gratuito.

Finora la soglia di allarme è stata superata soltanto una volta nel sud della Francia nel marzo 2001, nella zona industriale di Berre, vicino a Marsiglia. In questa zona industriale l'attività petrolchimica è responsabile di circa il 70 % delle emissioni di NO_x e COV, mentre attorno a Marsiglia i NO_x e i COV sono dovuti principalmente ai trasporti (COV 98 %; NO_x 87 %). La notte prima del 21 marzo 2001 l'area era interessata da condizioni anticicloniche, con assenza di vento, scarsa convezione e una massa d'aria calda a circa 600 m di altitudine che bloccava la dispersione verticale degli inquinanti. Il 21 marzo non è stato dichiarato alcun incidente industriale che avrebbe potuto contribuire all'aumento delle emissioni di inquinanti. Per il 22 marzo non era stato previsto un picco di inquinamento, quindi non erano state programmate misure a breve termine. Durante la sera del 21 marzo, le condizioni meteorologiche sono cambiate e le concentrazioni di ozono sono aumentate rapidamente.

Poiché il piano di azione a breve termine era limitato alle misure riguardanti i trasporti, gli impianti industriali interessati sono stati invitati a proporre misure per ridurre le loro emissioni di NO_x e COV. Le proposte avanzate includono le seguenti azioni:

- evitare l'utilizzo di bruciatori,
- rimandare determinati interventi di manutenzione,
- rimandare la degassificazione di un'unità di produzione,
- usare carburanti a basso contenuto di azoto (pece),
- evitare il trasferimento di liquidi in mancanza di apparecchiature di recupero delle emissioni COV.

La prefettura è attualmente all'opera per estendere le misure a breve termine agli impianti industriali.

6. GRECIA

6.1. Azioni a breve termine nella zona di Atene

Nelle periferie settentrionali e orientali del bacino di Atene si osservano di frequente elevate concentrazioni di ozono. In caso di picco di inquinamento la popolazione deve essere informata, inoltre vengono forniti suggerimenti specifici per ridurre la circolazione e l'approvvigionamento di autocisterne che trasportano carburante.

Considerando soprattutto la natura non obbligatoria di questi suggerimenti nonché la complessità dei modelli meteorologici e di emissione nell'ampio territorio di Atene, non si dispone di un quadro preciso dell'efficacia di queste misure.

6.2. Misure permanenti ad Atene

Nella circonvallazione nel centro di Atene la circolazione delle autovetture private è regolata in funzione dell'ultima cifra della targa (pari/dispari). Dall'inizio degli anni '80 questo provvedimento è in vigore tutto l'anno — tranne che in agosto — nei giorni feriali dalle 5 alle 20 (fino alle 15 di venerdì). La circonvallazione ha una superficie di circa 10 km².

Il provvedimento delle targhe alterne non è collegato ai livelli di concentrazione di ozono nell'ambiente, è invece principalmente finalizzato alla riduzione degli inquinanti primari nel centro di Atene. Studi preliminari non hanno dimostrato chiaramente l'esistenza di un legame tra questa misura e le concentrazioni di ozono.

ALLEGATO III

Linee guida per una strategia di misurazione dei precursori dell'ozono ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/3/CE

L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/3/CE prevede che gli Stati membri forniscano dati sui precursori dell'ozono rilevati in almeno una stazione di misurazione. Ai sensi di detto paragrafo si elaborano anche linee guida per un'appropriata strategia di misurazione. L'allegato VI alla direttiva stabilisce in modo più specifico le finalità di questo monitoraggio:

- analizzare le tendenze dei precursori dell'ozono,
- verificare l'utilità delle strategie di riduzione delle emissioni,
- controllare la coerenza degli inventari delle emissioni,
- contribuire a correlare le fonti delle emissioni alle concentrazioni di inquinamento,
- approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori,
- favorire la comprensione dei modelli fotochimici.

1. RACCOMANDAZIONI PER UNA STRATEGIA DI MONITORAGGIO

L'obiettivo principale del monitoraggio dei precursori dell'ozono dovrebbe essere l'analisi delle loro tendenze e quindi il controllo dell'efficacia delle riduzioni delle emissioni. Si raccomandano ulteriori analisi delle tendenze relative alle fonti.

La verifica della coerenza degli inventari e l'identificazione dell'apporto di determinate fonti sono ritenute operazioni alquanto complesse da svolgere a scadenze regolari nelle reti di monitoraggio. Considerando che vige l'obbligo di una sola stazione di rilevamento, è impossibile conseguire questi obiettivi. Di conseguenza, si raccomandano ulteriori misurazioni volontarie a livello nazionale o nell'ambito della cooperazione internazionale. Per l'analisi delle tendenze è indispensabile un monitoraggio continuo a lungo termine, mentre per gli studi di attribuzione delle fonti risulta più adatto condurre campagne di misurazione. Durante le campagne di misurazione si raccomanda di analizzare l'intera gamma dei COV elencati nell'allegato VI alla direttiva 2002/3/CE. Per favorire la comprensione dei processi di formazione dell'ozono, della dispersione dei precursori e dei modelli fotochimici, oltre al rilevamento dei COV di cui al detto allegato, si consigliano misurazioni delle specie fotoreagenti (ad esempio radicali HO₂ e RO₂, PAN). Anche per queste attività di monitoraggio più orientate verso la ricerca si consigliano campagne di misurazione.

Si può ritenere che il monitoraggio dei NO_x sia garantito rispettando i requisiti della direttiva 1999/30/CE. Si consiglia il monitoraggio parallelo dei COV e dei NO_x.

1.1. Raccomandazioni per l'ubicazione della stazione di misurazione obbligatoria

Ogni Stato membro installa almeno una stazione operativa per analizzare la tendenza generale dei precursori. Per il monitoraggio di tutta la gamma di COV di cui all'allegato VI della direttiva 2002/3/CE, si consiglia la collocazione della stazione in un sito rappresentativo delle emissioni di precursori e della formazione dell'ozono. Di preferenza questo sito dovrebbe essere in ambiente urbano e non essere esposto all'influenza diretta di forti fonti locali, quali il traffico veicolare o grandi impianti industriali.

1.2. Ulteriori raccomandazioni**1.2.1. Monitoraggio delle concentrazioni rurali**

Le misure dei COV nelle stazioni rurali rientrano nel programma di monitoraggio EMEP. Si raccomanda in particolare di istituire siti di monitoraggio nelle zone dove non esistono siti di monitoraggio EMEP. A Sud sarebbe opportuno includere nel programma di monitoraggio alcuni degli idrocarburi biogenici più abbondanti, per esempio i monoterpeni alfa-pinene e limonene.

1.2.2. Monitoraggio delle fonti

Le principali fonti dei COV sono il traffico stradale, determinati impianti industriali e l'uso di solventi. La scelta dei composti da sottoporre a monitoraggio per analizzare le loro tendenze dipende dal tipo di fonte. Si raccomanda la seguente strategia:

- Traffico stradale

Il monitoraggio di BTX (benzene, toluene, xilene) è utile per analizzare le tendenze delle emissioni collegate al traffico stradale, sebbene anche il monitoraggio di altre componenti, per es. l'acetilene, possa essere necessario. Per quanto riguarda la prevista riduzione del benzene nei carburanti, l'analisi del toluene e dello xilene dovrebbe essere in ogni caso garantita. L'intero spettro dei COV dovrebbe essere controllato in almeno un sito di monitoraggio relativo al traffico. In generale, si può prevedere che siti diversi interessati dal parco veicoli con caratteristiche simili presentino uno spettro affine.

— Impianti industriali

Gli impianti petrolchimici emettono un'ampia gamma di COV. La scelta dei composti che devono essere monitorati dipende in misura notevole da questo spettro e deve essere basata sullo studio di ogni singolo caso. Almeno una stazione di monitoraggio deve essere collocata sopravvento e sottovento rispetto alle principali fonti in relazione alla direzione prevalente del vento.

— Uso di solventi (aree commerciali)

La selezione dei COV da monitorare risulta particolarmente difficile in questo caso, dal momento che possono esistere diverse fonti minori. La scelta dovrebbe essere basata sulla conoscenza dello spettro emesso, a copertura anche delle fonti con il massimo potenziale di produzione di ozono.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2004**

che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia

[notificata con il numero C(2004) 845]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/280/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1° maggio 2004, i prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia («i nuovi Stati membri») devono essere commercializzati nel rispetto della pertinente regolamentazione comunitaria, segnatamente per quanto riguarda la struttura e l'igiene degli stabilimenti nonché il controllo e la bollatura sanitaria dei prodotti.
- (2) In particolare, tali prodotti devono ottemperare ai requisiti stabiliti dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽¹⁾, dalla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile⁽²⁾, dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne⁽³⁾, dalla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti⁽⁴⁾, dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽⁵⁾, dalla direttiva 91/

495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento⁽⁶⁾, dalla direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni⁽⁷⁾, dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte⁽⁸⁾, dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽⁹⁾ nonché dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni⁽¹⁰⁾.

- (3) Alcuni di questi prodotti di origine animale elaborati nei nuovi Stati membri prima della data di adesione potranno trovarsi in giacenza dopo la data di adesione. Tuttavia essi potrebbero non essere conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa veterinaria della Comunità.
- (4) Al fine di facilitare la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità, è opportuno stabilire misure transitorie per la commercializzazione di tali prodotti.
- (5) Queste misure devono tener conto dell'origine di detti prodotti di origine animale e delle scorte di materiale per il condizionamento e l'imballaggio nonché di etichette recanti marchi a stampa.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁶⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁷⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁸⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

⁽¹⁰⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

- (6) A norma dell'articolo 53 dell'atto di adesione, si considera che i nuovi Stati membri abbiano ricevuto notifica della decisione al momento dell'adesione.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

- b) siano accompagnati da un documento conforme a quello previsto dalle direttive menzionate all'articolo 1, in cui le autorità competenti dei nuovi Stati membri di origine certificano quanto segue:

«Prodotto prima del 1° maggio 2004, conformemente alla decisione 2004/280/CE della Commissione.»

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale disciplinati dalle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE, 89/437/CEE, 91/493/CEE, 91/495/CEE, 92/45/CEE, 92/46/CEE, 92/118/CEE e 94/65/CE e ottenuti prima del 1° maggio 2004 in stabilimenti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia («i nuovi Stati membri»).

Articolo 2

1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere commercializzati dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 nel nuovo Stato membro di origine a condizione che rechino il marchio nazionale previsto in detto Stato membro prima del 1° maggio 2004 per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano.

2. Gli Stati membri verificano, conformemente alla direttiva 89/662/CEE del Consiglio⁽¹⁾, segnatamente all'articolo 3, che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano oggetto di scambi tra gli Stati membri.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano dal 1° maggio al 31 agosto 2004 gli scambi dei prodotti di cui all'articolo 1 che sono ottenuti in stabilimenti autorizzati per l'esportazione nella Comunità, a condizione che detti prodotti:

- a) rechino il bollo sanitario per l'esportazione nella Comunità dello stabilimento in questione;

Articolo 4

Le scorte di materiale prestampato per il condizionamento e l'imballaggio e di etichette recanti il marchio prescritto nel nuovo Stato membro di origine prima del 1° maggio 2004 per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2004 per la commercializzazione sul mercato interno di cui all'articolo 2.

Articolo 5

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.